

Società per Azioni
Capitale Versato Euro 433.686.380,50
Sede Sociale in Milano - Piazzzetta Enrico Cuccia, 1
Iscritta Nel Registro Delle Imprese di Milano
Codice Fiscale e Partita Iva 00714490158
Iscritta all'Albo delle Banche e Dei Gruppi Bancari al n. 10631.0
Capogruppo del Gruppo Bancario Mediobanca S.p.A.

Prospetto

di

MEDIOBANCA - Banca di Credito Finanziario S.p.A.

relativo all'emissione e all'ammissione a quotazione del prestito obbligazionario

"MEDIOBANCA VALORE a Tasso Variabile con Tasso Minimo pari al 3,00% annuo 2015/2025 subordinato *Tier 2*"

(codice ISIN IT0005127508)

Redatto ai sensi della Deliberazione Consob 11971 del 14 maggio 1999 e del Regolamento (CE) n. 809/2004 della Commissione del 29 Aprile 2004 recante modalità di applicazione della Direttiva 2003/71 CE così come modificati dalla Direttiva 2010/73 UE e dai Regolamenti Delegati (UE) n. 486/2012 e n. 862/2012.

Prospetto depositato presso la Consob in data 10 settembre 2015 a seguito di approvazione comunicata con nota n. 70913/15 del 10 settembre 2015.


Le obbligazioni oggetto del presente prospetto (il "Prospetto") costituiscono titoli subordinati di classe 2 dell'Emittente in base alle disposizioni contenute nella Parte Due (Fondi Propri), Titolo I (Elementi dei Fondi Propri), Capo 4 (Capitale di classe 2) del Regolamento (UE) N.575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento, nonché della Circolare della Banca d'Italia n.285 del 17 dicembre 2013 "Disposizioni di vigilanza per le banche", come tempo per tempo modificati ed integrati (le "Obbligazioni", "Obbligazioni Subordinate").

L'investimento nelle Obbligazioni Subordinate "MEDIOBANCA VALORE a Tasso Variabile con Tasso Minimo pari al 3,00% annuo 2015/2025 subordinato Tier 2" comporta per l'investitore il rischio che, in caso di liquidazione o di sottoposizione a procedure concorsuali dell'Emittente, la massa fallimentare riesca a soddisfare soltanto i crediti che debbono essere soddisfatti con precedenza rispetto alle Obbligazioni subordinate e che pertanto lo stesso possa conseguire a scadenza perdite in conto capitale di entità più elevata rispetto ai titoli di debito non subordinati. Le Obbligazioni, in caso di default ovvero di sottoposizione allo strumento del c.d. "bail-in" ai sensi della Direttiva 2014/59/UE, presentano un rischio di mancato rimborso maggiore rispetto a quello di titoli obbligazionari senior dello stesso Emittente e aventi le medesime caratteristiche.

Pertanto le obbligazioni sono caratterizzate da una rischiosità molto elevata, il cui apprezzamento da parte dell'investitore è ostacolato dalla loro complessità. È necessario quindi che l'investitore concluda operazioni aventi ad oggetto tali strumenti solo dopo averne compreso la natura e il grado di esposizione al rischio che esse comportano sia tramite la lettura del presente Prospetto, sia avvalendosi dell'eventuale assistenza fornita dall'intermediario.

Il Prospetto è a disposizione del pubblico per la consultazione in forma cartacea presso la sede dell'Emittente, Piazzetta E. Cuccia 1 - 20121 - Milano e presso gli Uffici di Rappresentanza a Roma, Piazza di Spagna, 15 - 00187 - Roma, nonchè in forma elettronica sul sito www.mediobanca.it.

L'adempimento della pubblicazione del Prospetto non comporta alcun giudizio della Consob sull'opportunità dell'investimento proposto e sul merito dei dati e delle notizie allo stesso relativi.





Premessa

Il presente Prospetto relativo all'emissione e all'ammissione a quotazione del prestito obbligazionario "MEDIOBANCA VALORE a Tasso Variabile con Tasso Minimo pari al 3,00% annuo 2015/2025 subordinato *Tier* 2" - codice ISIN IT0005127508 - è composto dalla Nota di Sintesi contenente informazioni di sintesi sull'Emittente e sullo strumento finanziario nonché i rischi associati agli stessi (la "Nota di Sintesi"), dalla Nota Informativa sugli strumenti finanziari oggetto della quotazione (la "Nota Informativa"), nonché dal Documento di Registrazione sull'Emittente depositato presso la Consob in data 17 ottobre 2014 a seguito di approvazione comunicata con nota n. 82076/14 del 16 ottobre 2014 e incorporato mediante riferimento al presente Prospetto, così come integrato dal supplemento depositato presso la Consob in data 23 Dicembre 2014 a seguito di approvazione comunicata con nota n. 0098297/14 del 23 Dicembre 2014 e dal supplemento depositato presso la Consob in data 7 settembre 2015 a seguito di approvazione comunicata con nota n. 70063/15 del 7 settembre 2015 (il "Documento di Registrazione").

L'informativa completa sull'Emittente e sulla quotazione delle obbligazioni del prestito denominato "MEDIOBANCA VALORE a Tasso Variabile con Tasso Minimo pari al 3,00% annuo 2015/2025 subordinato *Tier* 2" (le "Obbligazioni") può essere ottenuta solo sulla base della consultazione congiunta del Documento di Registrazione, della Nota di Sintesi e della Nota Informativa.

In particolare, si invitano i potenziali investitori a valutare attentamente i "Fattori di Rischio" elencati nel presente Prospetto per l'esame dei fattori di rischio che devono essere presi in considerazione prima di procedere all'acquisto degli strumenti finanziari oggetto del presente documento.

Borsa Italiana S.p.A. ha disposto l'ammissione a quotazione delle Obbligazioni oggetto del presente Prospetto presso il Mercato Telematico delle Obbligazioni (MOT) con provvedimento n. 8101 del 7 settembre 2015.

Copia cartacea del Prospetto é a disposizione del pubblico gratuitamente presso la sede sociale dell'Emittente situata in Piazzetta Enrico Cuccia,1 20121 Milano e presso gli Uffici di Rappresentanza a Roma, Piazza di Spagna 15 - 00187 - Roma. Il Prospetto è altresì consultabile sul sito internet dell'Emittente www.mediobanca.it.

Glossario

Si riporta di seguito un elenco delle definizioni e dei termini utilizzati all'interno del presente Prospetto. Tali definizioni e termini, salvo quanto diversamente specificato, hanno il significato di seguito indicato, essendo inteso che il medesimo significato si intenderà attribuito sia al singolare sia al plurale.

Elenco				
Borsa Italiana	Borsa Italiana S.p.A., con sede in Milano, Piazza Affari 6.			
Circolare Banca d'Italia n.285	La circolare n.285 del 17 dicembre 2013, relativa alle Disposizioni di vigilanza per le banche.			
Consob	Commissione Nazionale per le Società e la Borsa, con sede in Roma, Via G.B. Martini 3.			



Direttiva 2003/71/CE (Direttiva Prospetti)

La Direttiva 2003/71/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio Europeo del 4 novembre 2003, relativa al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione a quotazione di strumenti finanziari, così come modificata dalla Direttiva 2010/73 UE.

Documento di Registrazione Il Documento di Registrazione contenente le informazioni sull'Emittente depositato presso la Consob in data 17 ottobre 2014 a seguito di approvazione comunicata con nota n. 82076/14 del 16 ottobre 2014, incorporato mediante riferimento al presente Prospetto, così come integrato dal supplemento depositato presso la Consob in data 23 Dicembre 2014 a seguito di approvazione comunicata con nota n. 0098297/14 del 23 Dicembre 2014 e dal supplemento depositato presso la Consob in data 7 settembre 2015 a seguito di approvazione comunicata con nota n. 70063/15 del 7 settembre 2015.

Emittente o Mediobanca

Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A., con sede sociale in Milano, Piazzetta Enrico Cuccia, 1 iscritta presso il Registro delle Imprese di Milano al n. 00714490158.

Gruppo

Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A., unitamente alle società che rientrano nel proprio perimetro di consolidamento.

Mercato Telematico delle obbligazioni (MOT)

Il comparto di mercato in cui si negoziano obbligazioni diverse da quelle convertibili, titoli di Stato, euro-obbligazioni, obbligazioni di emittenti esteri, ABS ed altri titoli di debito, gestito da Borsa Italiana S.p.A..

Nota di Sintesi L

La Nota di Sintesi oggetto del presente Prospetto.

Nota Informativa

La Nota Informativa sugli strumenti finanziari oggetto del presente Prospetto.

Obbligazioni

Le obbligazioni subordinate oggetto del prestito denominato "MEDIOBANCA VALORE a Tasso Variabile con Tasso Minimo pari al 3,00% annuo 2015/2025 subordinato Tier 2".

Passività subordinate

Prestiti subordinati e strumenti ibridi di patrimonializzazione computabili e non computabili nel patrimonio dell'emittente ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute nella Circolare della Banca d'Italia n. 263 del 27 dicembre 2006 e successive modificazioni ("Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche").

Prospetto

Il presente prospetto composto da Documento di Registrazione, Nota Informativa e Nota di Sintesi.

Regolamento 809/2004/CE

Il regolamento 809/2004/CE della Commissione Europea del 29 aprile 2004, recante le modalità di esecuzione della Direttiva 2003/71/CE per quanto riguarda le informazioni contenute nei prospetti, il modello dei prospetti, l'inclusione delle informazioni mediante riferimento, la pubblicazione dei prospetti e la diffusione dei messaggi pubblicitari, così come modificato dal Regolamenti Delegati (UE) n. 486/2012 e 862/2012.

Regolamento 575/2013

Il regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento.

Regolamento di Borsa

Il Regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana e le relative Istruzioni.

Regolamento Emittenti

Il regolamento di attuazione del Testo Unico della Finanza, concernente la disciplina degli emittenti, adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modificazioni ed integrazioni.



Tasso Euribor Euribor è l'acronimo della dicitura inglese Euro Interbank Offered Rate:

rappresenta il tasso medio di interesse a cui i principali istituti bancari europei effettuano le operazioni interbancarie di scambio di denaro nell'area Euro.

Tasso Euribor 3 mesi

Tasso Euribor (con divisore 360) relativo alla scadenza a tre mesi, così come attualmente rilevato alla pagina "EURIBOR01" del circuito Reuters (ovvero su altro info provider tempo per tempo identificato) due giorni lavorativi

antecedenti la data di decorrenza degli interessi.

Testo Unico della Finanza o

TUF

Il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modifiche ed

integrazioni.



Indice

Pre	emessa .		3
Glo	ossario		3
Pe	rsone Re	sponsabili	8
No	ta di Sin	tesi	X
Sez	zione A -	– Introduzione e avvertenze	12
Sez	zione B -	- Emittente	13
		Strumenti finanziari	
		Rischi	
		Emissione e Offerta	
		ischio	
		o di Registrazione	
		nativa	
1.		one responsabili	
	1.1	Responsabili	
	1.2	Dichiarazione di responsabilità	
2.	Fatto	ri di rischio	
	2.1	Avvertenze generali	
	2.2	Fattori di rischio relativi alle Obbligazioni emesse	
	2.2.1	Rischio di credito per l'investitore	
	2.2.2		
	2.2.3		
	2.2.4		
	2.2.5		
		na di risanamento e risoluzione degli enti creditizi	
	2.2.6		
	2.2.7		
	2.2.8		
	2.2.9		
	2.2.1		
	2.2.1		
	2.2.1		
	2.2.1		
	2.2.1		
	2.2.1		ari
	2.2.4	40	44
	2.2.1		
	2.2.1		
	2.2.1		
	2.2.1		
3.	Infori	mazioni essenziali	
	3.1	Interessi di persone fisiche e giuridiche partecipanti all'emissione	
	3.2	Ragioni dell'emissione e impiego dei proventi	42
4.	Infori	mazioni riguardanti gli strumenti finanziari da emettere	43
	4.1	Denominazione e della classe dei titoli	43
	4.2	Legislazione applicabile e foro competente	44
	4.3	Titolarità e regime di circolazione	
	4.4	Valuta di emissione	45
	4.5	Ranking degli strumenti finanziari offerti	45
	4.6	Descrizione dei diritti, compresa qualsiasi loro limitazione, connessi alle Obbligazioni e procedura per il loro	
	esercizio)	46
	4.7	Tasso di interesse nominale e disposizioni relative agli interessi da pagare	
	4.7.1	Interessi	48
	4.7.2	Descrizione del Parametro di Indicizzazione	49
	4.7.3	Agente di Calcolo	50
	4.7.4		
	4.7.5	Termine di Prescrizione degli interessi e del capitale	50



	4.8	Scadenza, modalità di rimborso	50
	4.9	Rendimento	51
	4.9.1	Tasso di rendimento	51
	4.9.2	Metodo di calcolo del rendimento	51
	4.10	Descrizione della rappresentanza dei possessori dei titoli di debito	52
	4.11	Delibere, autorizzazioni ed omologazioni in virtù delle quali i titoli sono emessi	52
	4.12	Data di emissione	
	4.13	Descrizione di eventuali restrizioni alla libera trasferibilità degli strumenti finanziari	52
	4.14	Regime fiscale	52
5.	Condi	zioni dell'offerta	54
6.	Ammi	ssione alla negoziazione e modalità di negoziazione	55
	6.1	Eventuale ammissione alla quotazione	
	6.2	Mercati regolamentati o equivalenti	55
	6.3	Soggetti che si sono assunti l'impegno di agire quali intermediari nelle operazioni sul mercato secondario	
	fornendo	liquidità al titolo oggetto della presente offerta	55
7.	Inforr	nazioni supplementari	56
	7.1	Consulenti che hanno agito nell'ambito della presente emissione	56
	7.2	Informazioni sottoposte a revisione	
	7.3	Eventuali pareri di terzi o relazioni attribuite a persone in qualità di esperti	56
	7.4	Dichiarazione di riproduzione fedele delle informazioni provenienti da terzi	56
	7.5	Rating	56
	7.5.1	Rating dell'Emittente	56
	752	Rating dell'emissione	57



Persone Responsabili

Responsabili

MEDIOBANCA - Banca di Credito Finanziario S.p.A., (di seguito anche l'**"Emittente"** o **"Mediobanca"**) con sede in Milano, Piazzetta Enrico Cuccia 1, è responsabile delle informazioni fornite nel Prospetto.

Dichiarazione di responsabilità

Il presente Prospetto è conforme al modello depositato presso la Consob in data 10 settembre 2015 a seguito di approvazione comunicata con nota n. 70913/15 del 10 settembre 2015.

Mediobanca attesta che, avendo adottato tutta la ragionevole diligenza a tale scopo, le informazioni contenute nel Prospetto sono, per quanto a sua conoscenza, conformi ai fatti e non presentano omissioni tali da alterarne il senso.





Nota di Sintesi

del

Prospetto

di

MEDIOBANCA - Banca di Credito Finanziario S.p.A.

relativo all'emissione e all'ammissione a quotazione del prestito obbligazionario

"MEDIOBANCA VALORE a Tasso Variabile con Tasso Minimo pari al 3,00% annuo 2015/2025 subordinato *Tier 2*"

(codice ISIN IT0005127508)





La presente Nota di Sintesi riporta una serie di elementi informativi obbligatori definiti "Elementi". Tali Elementi sono numerati progressivamente nelle Sezioni da A ad E (A.1 - E.7). Nonostante possa essere richiesto, in relazione alla specifica tipologia di strumenti finanziari e di Emittente, che un Elemento venga inserito nella Nota di Sintesi, è possibile che per alcuni Elementi non vi siano informazioni disponibili. In tal caso essi figureranno con la menzione "non applicabile", corredata da una breve descrizione dell'Elemento stesso. Si rappresenta che l'ordine delle Sezioni, da A ad E e dei relativi punti all'interno delle Sezioni stesse segue l'elenco di cui all' allegato XXII al Regolamento Delegato (UE) n. 486/2012 rispettando la numerazione dei singoli paragrafi ivi indicata in ragione del relativo contenuto; gli elementi non applicabili al Prospetto non sono stati inseriti e pertanto la numerazione della presente Nota di Sintesi non segue un ordine numerico senza soluzione di continuità.

Sezione A — Introduzione e avvertenze

A.1 Avvertenze

La presente Nota di Sintesi è stata redatta ai sensi dell'Articolo 5, comma 2, della Direttiva 2003/71/CE (la "Direttiva Prospetti") e dell'allegato XXII al Regolamento Delegato (UE) n. 486/2012 e deve essere letta come introduzione al Prospetto predisposto dall'Emittente in relazione al Prestito Obbligazionario denominato " MEDIOBANCA VALORE a Tasso Variabile con Tasso Minimo pari al 3,00% annuo 2015/2025 subordinato Tier 2" (il "Prestito Obbligazionario Subordinato").

La presente Nota di Sintesi contiene le principali informazioni necessarie affinché gli investitori possano valutare con cognizione di causa la situazione patrimoniale e finanziaria, i risultati economici e le prospettive dell'Emittente, come pure i diritti connessi alle Obbligazioni. L'informativa completa sull'Emittente e sulle Obbligazioni può essere ottenuta solo sulla base della consultazione congiunta del Prospetto composto dalla presente Nota di Sintesi, dal Documento di Registrazione e dalla Nota Informativa.

Qualunque decisione di investire in strumenti finanziari deve basarsi sull'esame del Prospetto nella sua totalità, compresi i documenti in esso incorporati mediante riferimento. A seguito dell'implementazione delle disposizioni della Direttiva Prospetti in uno Stato Membro dell'Area Economica Europea, l'Emittente non potrà essere ritenuto responsabile dei contenuti della Nota di Sintesi, ivi compresa qualsiasi traduzione della stessa, ad eccezione dei casi in cui la stessa risulti fuorviante, imprecisa o incongrua se letta unitamente alle altre parti del Prospetto.

Qualora venga presentato un ricorso dinanzi il tribunale di uno Stato Membro UE in relazione alle informazioni contenute nel Prospetto, al ricorrente potrà, in conformità alla legislazione nazionale dello Stato Membro in cui è presentato il ricorso, essere richiesto di sostenere i costi di traduzione del Prospetto prima dell'avvio del relativo procedimento.

La responsabilità civile incombe solo sulle persone che hanno presentato la Nota di Sintesi, comprese le sue eventuali traduzioni, ma soltanto se la Nota di Sintesi risulta fuorviante, imprecisa o incoerente se letta insieme con le altre parti del Prospetto o non offre, se letta insieme con le altre parti del Prospetto, le informazioni fondamentali per aiutare gli investitori al momento di valutare l'opportunità di investire nelle Obbligazioni.

A.2 Consenso all'utilizzo del prospetto per successive rivendite o collocamento finale

Il presente Prospetto non potrà essere utilizzato da altri intermediari finanziari per l'eventuale successiva rivendita o collocamento finale delle Obbligazioni.



B.1 Denominazione legale e commerciale dell'Emittente

La denominazione legale e commerciale dell'Emittente è Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A. (l'"Emittente", "Mediobanca")

B.2 Domicilio e forma giuridica, legislazione in base al quale opera l'Emittente e suo paese di costituzione

Mediobanca è una società costituita ai sensi del diritto italiano, nella forma di società per azioni. Ai sensi dello Statuto, la durata dell'Emittente è fissata al 30 giugno 2050 con facoltà di proroga.

Mediobanca è iscritta presso il Registro delle Imprese di Milano con numero d'iscrizione e partita IVA 00714490158. Essa è inoltre iscritta all'albo delle Banche e, in qualità di società capogruppo del Gruppo Bancario Mediobanca, all'Albo dei Gruppi Bancari (n.10631). Essa è aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi.

La sede legale si trova in Piazzetta Enrico Cuccia, 1 - 20121 Milano, ed ivi si trova anche la sede operativa. Il numero di telefono di Mediobanca è +39 02 88291, l'indirizzo web è www.mediobanca.it.

B.4b Tendenze nuove relative all'Emittente e ai settori in cui opera

Alla data del presente Prospetto, Mediobanca non è a conoscenza di informazioni su tendenze, incertezze, richieste, impegni o fatti noti che potrebbero ragionevolmente avere ripercussioni significative sulle prospettive di Mediobanca stessa per l'esercizio in corso, né riguardo i settori in cui questa opera.

B.5 Se l'emittente fa parte di un gruppo, descrizione del gruppo e della posizione che esso vi occupa

Mediobanca è la capogruppo del Gruppo Bancario Mediobanca (di seguito anche il "Gruppo").

Si vedano anche le informazioni di cui al punto B.14.

B.9 Previsione o stima degli utili

Si riporta di seguito una sintesi delle informazioni relative all'approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione di Mediobanca, presieduto da Renato Pagliaro, dei risultati d'esercizio e consolidati dell'Emittente al 30 giugno 2015 così come contenuti nel comunicato stampa dell'Emittente pubblicato in data 5 agosto 2015 (disponibile sul sito www.mediobanca.it), cui espressamente per completezza si rinvia:

- In linea con gli obiettivi del Piano Industriale di Mediobanca, il Gruppo Mediobanca chiude l'esercizio con una crescita dei ricavi, degli utili e del dividendo, proseguendo nella riallocazione del capitale dalle partecipazioni alle attività bancarie:
 - Impieghi +8% (a 32,9mld), in crescita sia nel CIB (+10%) che nel RCB (+9%);
 - Ricavi +12% (a €2,045m) sostenuti da un'ampia diversificazione geografica e di business;
 - Cost/income in calo al 41%;
 - Riduzione del costo del rischio (da 230 a 168bps);
 - Plusvalenze nette per €126m dalla vendita di partecipazioni per €



291milioni;

- Utile netto di Gruppo € 590 milioni (+27%) e ROE in crescita al 7,3%;
- Dividendo proposto: € 0.25 per azione (+67%).
- Ottimizzazione della struttura patrimoniale:
 - Ricomposizione di attivi e passivi in un contesto di bassi tassi di interesse: ridotta la tesoreria di gruppo (-25%) a favore di impieghi creditizi (+8%), raddoppiata la raccolta indiretta di CheBanca! (a €2.9mld) con significativa riduzione del costo dei depositi
 - Aumento degli indici di capitalizzazione:
 - CET1 ratio: 12,0% phased-in, 13,2% fully phased
 - Total capital ratio: 14,9% phased-in, 15,6% fully phased
 - Leverage ratio: 11,0%, phased-in, 12,0% fully phased
- Confermato nell'ultimo trimestre il favorevole andamento dell'attività bancaria.

Le informazioni di cui al presente paragrafo relative ai risultati d'esercizio e consolidati dell'Emittente al 30 giugno 2015, così come contenuti nel comunicato stampa dell'Emittente pubblicato in data 5 agosto 2015, sono state approvate dal Consiglio di Amministrazione di Mediobanca in data 4 agosto 2015.

Le informazioni in oggetto, in quanto dati preliminari, non sono state sottoposte a revisione.

La società di revisione dell'Emittente PricewaterhouseCoopers S.p.A. concorda sul fatto che le Informazioni di cui sopra, tratte dal comunicato stampa dell'Emittente del 5 agosto 2015, sono sostanzialmente in linea con i risultati definitivi che saranno pubblicati nel prossimo bilancio dell'Emittente e consolidato sottoposto a revisione, per l'esercizio chiuso al 30 giugno 2015.

B.10 Descrizione della natura di eventuali rilievi contenuti nella relazione di revisione relativa alle informazioni finanziarie relative agli esercizi passati

PricewaterhouseCoopers S.p.A. con sede a Milano, Via Monte Rosa 91, ha assoggettato a revisione il bilancio civilistico e consolidato di Mediobanca al 30 giugno 2013 e al 30 giugno 2014, nonchè il bilancio civilistico e consolidato di Mediobanca.

All'Assemblea degli Azionisti di Mediobanca del 27 ottobre 2012 è stato conferito l'incarico di revisione legale dei conti a PricewaterhouseCoopers S.p.A. fino all'esercizio chiuso al 30 giugno 2021 per la revisione contabile dei bilanci civilistici e consolidati, delle relazioni semestrali, per le altre attività previste dall'art. 155 del D.Lgs. 58/98 e per la sottoscrizione dei modelli Unico e 770.

B.12 Informazioni finanziarie e dichiarazione dell'emittente su cambiamenti significativi

Si riportano qui di seguito alcune voci di stato patrimoniale consolidato e conto economico consolidato al 30 giugno 2014 nel confronto con i medesimi dati relativi all'esercizio 2013, nonché lo schema relativo ai principali indicatori consolidati.



Tabella 1
Patrimonio di vigilanza e coefficienti patrimoniali

Nuove Definizioni CRR/CRD IV	Definizioni ex Basilea 2.5 (fino al 31 dicembre 2013)	30 giugno 2013 (€ mln) o %	30 giugno 2014 (€ mln) o %
Common Equity Tier 1 - CET1	Patrimonio base	6.153,2	6.506,7
Additional Tier 1 - AT1			_
Tier 2 - T2	Patrimonio supplementare	2.002,2	1.576,2
Fondi propri	Patrimonio di vigilanza	8.155,4	8.082,9
Attività ponderate per il rischio (RWA*)	Attività ponderate per il rischio (RWA*)	52.372,1	58.744,1
Common Equity Tier 1 ratio - CET1 ratio	Core Tier 1 capital ratio	11,75%	11,08%
Tier 1 ratio - T1 ratio	Patrimonio di base/Attività di rischio ponderate (Tier 1 capital ratio)	11,75%	11,08%
Total capital ratio	Patrimonio di vigilanza/Attività di rischio ponderate (Total capital ratio)	15,57%	13,76%
Attività di rischio ponderate/Totale attivo	Attività di rischio ponderate/Totale attivo	71,9%	83,4%

^{*} Le attività ponderate per il rischio (Risk Weighted Assets - RWA) sono calcolate con il metodo standardizzato per quanto riguarda i rischi di credito e di mercato e con il metodo base in riferimento ai rischi operativi.

Tabella 2

La seguente tabella contiene gli indicatori di rischiosità creditizia dell'Emittente, su base consolidata, posti a confronto (i) con gli stessi indicatori rilevati alla stessa data tratti dal bollettino di Banca d'Italia del novembre 2013 e (ii) con i dati di sistema al 31 dicembre 2013 tratti dal bollettino di Banca d'Italia del maggio 2014 (l'Emittente chiude annualmente i propri bilanci al 30 giugno; non è stato possibile effettuare il confronto con i dati di sistema al 30 giugno 2014 in quanto, alla data del presente documento, non ancora disponibili).

Indicatori di rischiosità creditizia

	30-giu-13 (%)	Dati di sistema al 30-giu-13 (%)	30-giu- 14(%)	Dati di sistema al 31-giu-13 (%)
Sofferenze lorde/impieghi lordi	1,6%	7,8%	1,3%	8,7%
Sofferenze nette/impieghi nette	0,6%	3,8%	0,7%	4,3%
Partite anomale lorde/impieghi lordi	3,6%	14,4%	5,4%	15,9%
Partite anomale nette/impieghi netti	2,1%	n.d.	2,9%	n.d.
Rapporto di copertura delle sofferenze	66,5%	55,2%	67,1%	56,9%
Rapporto di copertura delle partite anomale	44,9%	19,9%	50,4%	41,8%
Sofferenze nette / patrimonio netto	3,8%	18,5%	3,4%	20,6%
Indice grandi rischi ¹ /impieghi	27,2%	n.d.	22,0%	n.d.
Costo del rischio ²	1,45%		2,30%	

¹⁾ Valore ponderato

Il costo del rischio è ottenuto dal rapporto tra il totale delle rettifiche nette su crediti del periodo e la media degli impieghi netti alla clientela.



Tabella 3 Composizione dei crediti deteriorati

	30-giu-13	30-giu-14	
	€ mln	€ mln	
Sofferenze	262,74	270,96	
Incagli	298,84	692,21	
Ristrutturati	236,80	67,32	
Scaduti deteriorati	191,83	128,69	
Totale deteriorati	990,21	1.159,18	

Tabella 4
Principali voci di Stato Patrimoniale Consolidato

	30-giu-13 € mln	30-giu-14 € mln	Variazione 2013/2012 %
Attivo			
Crediti verso banche	8.199,70	9.323,80	13,7%
Crediti verso clientela	11.489,80	8.418,50	-26,7%
Attività finanziarie *	27.090,60	23.493,90	-13,3%
Totale attivo	72.841,30	70.464,00	-3,3%
Passivo			
Titoli in circolazione	25.856,40	22.617,70	-12,5%
Passività finanziarie **	12.702,60	11.595,30	-8,7%
Raccolta diretta (verso clientela) ***	11.874,21	11.481,57	-3,3%
Posizione interbancaria netta ****	7.511,20	6.172,00	-17,8%
Patrimonio netto	7.124,30	7.477,90	5,0%
di cui: capitale	430,60	430,70	0,0%

^{*} Includono le Attività Finanziarie detenute per la negoziazione, le Attività finanziarie disponibili per la vendita, le Attività finanziarie detenute sino a scadenza e i derivati di copertura

Tabella 5 Principali voci di Conto Economico Consolidato

	30-giu-13 € mln	30-giu-14 € mln	Variazione 2014/2013 %
Margine di interesse	1.066,3	1.060,9	-0,5%
Commissioni nette	308,0	334,8	8,7%
Margine di Intermediazione	1.557,7	1.819,4	16,8%
Risultato netto della gestione finanziaria e assicurativa	853,0	983,1	15,3%
Costi operativi	-676,4	-726,9	7,5%
Risultato Lordo	-22,8	501,0	n.s.
Utile Netto	-176,2	464,8	n.s.

^{**} Includono i debiti verso banche e i derivati di copertura

^{***} Includono i debiti verso la clientela, i titoli in circolazione e le passività finanziarie valutate al fair value

^{****} Saldo netto tra debiti verso banche e crediti verso banche



Tabella 6 Indicatori di liquidità

	30 giugno 2013 (%)	30 giugno 2014 (%)
Loan to deposit ratio ¹	65%	67%

¹ Rapporto tra i crediti verso la clientela e la somma dei depositi della clientela e delle obbligazioni emesse

Dal 30 giugno 2014 è attiva inoltre la nuova segnalazione di vigilanza relativa all'indice di copertura della liquidità di breve termine (*Liquidity Coverage Ratio* - LCR) e all'indicatore di medio/lungo termine (*Stable Funding* - SF) senza rilevare particolari criticità; al 30 giugno 2014 entrambi gli indicatori regolamentari previsti da Basilea 3 risultano superiori al limite previsto (LCR e NSFR >100%).

Tabella 7
Esposizione a titoli di debito di governi centrali/enti governativi

Portafogli/	- Rating		Trading Book ¹		Banking Book ²		
qualità	Katilig	Valore nominale	Book value	Valore nominale	Book value	Fair value	
Italia	BBB-	411.528	463.949	5.122.799	5.379.149	5.412.293	
Germania	AAA	509.240	516.897	5.500	5.882	5.882	
Spagna	BBB	200.000	200.679	100.000	103.144	103.144	
Stati Uniti	AA+	-	-	43.930	43.956	43.956	
Altri		31.164	9.773	33.418	26.442	38.885	
Totale al 30/06/2014		1.151.932	1.191.298	5.305.647	5.558.573	5.604.160	

Il *Value-at-Risk* complessivo, inclusivo non solo delle posizioni di trading ma anche di quelle available for sale, ha registrato un dato medio dell'esercizio pari a 28,6 milioni, pressoché dimezzato rispetto al dato dello scorso anno (53,5 milioni).

Successivamente alla data del 30 giugno 2014 non si sono verificati cambiamenti negativi sostanziali delle prospettive di Mediobanca e del Gruppo ad essa facente capo.

Successivamente alle ultime informazioni finanziarie (bilancio consolidato al 30 giugno 2014), non sono intervenuti cambiamenti significativi della situazione finanziaria o commerciale di Mediobanca o delle altre società facenti parte del Gruppo.

B.13 Fatti recenti relativi all'emittente sostanzialment e rilevanti per la valutazione della sua solvibilità

Successivamente alla data del 30 giugno 2014, non si è verificato nessun fatto sostanzialmente rilevante per la valutazione della solvibilità di Mediobanca e del Gruppo ad essa facente capo.

Né Mediobanca, né qualsivoglia società del Gruppo hanno effettuato operazioni che abbiano sostanzialmente influenzato, o che ragionevolmente si preveda possano sostanzialmente influenzare, la capacità dell'Emittente di tener fede agli impegni assunti verso terzi.

B.14 Descrizione del Gruppo

Il Gruppo Mediobanca è attivo nel corporate ed investment banking (CIB) dove confluiscono le attività di wholesale banking e di leasing, nel principal




Mediobanca

investing (PI) che raggruppa gli investimenti di lungo periodo e nel retail e private banking (RPB) composto dalle attività di credito al consumo, di retail banking e di private banking. Mediobanca ha una capitalizzazione di mercato di circa € 6,1mld.

Il Gruppo Mediobanca è iscritto all'Albo dei Gruppi bancari presso la Banca d'Italia.

Il diagramma seguente illustra la struttura del Gruppo Mediobanca alla data del presente documento



- Appartenente al Gruppo Bancario Mediobanca
- Non appartenente al Gruppo Bancario Mediobanca
- Banca Esperia in joint venture con Mediolanum

B.15 Principali Attività dell' **Emittente**

L'oggetto sociale dell' Emittente è la raccolta del risparmio e l'esercizio del credito nelle forme consentite, con speciale riguardo al finanziamento a medio e lungo termine delle imprese.

Nell'osservanza delle disposizioni vigenti, la società può compiere tutte le operazioni e i servizi bancari, finanziari, di intermediazione, nonché ogni altra operazione strumentale o comunque connessa al raggiungimento dello scopo sociale.

B.16 Controllo dell' **Emittente**

Mediobanca è la società capogruppo del Gruppo Mediobanca. Nessun soggetto controlla Mediobanca ai sensi dell'art. 93 del Testo Unico.

B.17 Rating attribuiti all'emittente o ai suoi titoli di debito su richiesta dell'emittente o con la sua collaborazione

Standard&Poor's ha assegnato a Mediobanca il rating "BBB-/A-3" (ultima conferma 25 febbraio 2015) e FitchRatings ha assegnato a Mediobanca il rating BBB+/F2 (ultima conferma 16 aprile 2015)- si veda il sito www.mediobanca.it.

Agenzia di rating	Debiti a breve termine	Debiti a lungo termine	Outlook
S&P's	A-3	BBB-	Stabile
FitchRatings	F2	BBB+	Stabile

Resta fermo che, in caso di eventuale downgrade dell'Emittente prima dell'inizio delle negoziazioni, l'Emittente provvederà a redigere un apposito supplemento del Prospetto.

^{*} Compagnie Monégasque de Banque controlla inoltre: S.M.E.F. Soc. Monégasque des Etudes Financieres (99,96%) appartenente al Gruppo Mediobanca



Il Prestito Obbligazionario Subordinato emesso a valere sul presente Prospetto è stato oggetto di un separato rating; Standard&Poor's e FitchRatings hanno attribuito allo stesso rispettivamente il rating di BB e di BBB

Sezione C - Strumenti finanziari

C.1 Informazioni riguardanti gli strumenti finanziari da emettere

Si riporta nel seguito un descrizione sintetica delle principali caratteristiche delle Obbligazioni.

La presente Nota di Sintesi è relativa alla emissione e quotazione sul Mercato Telematico delle Obbligazioni (segmento DomesticMOT), da parte di Mediobanca, delle Obbligazioni relative al Prestito Obbligazionario Subordinato denominato "MEDIOBANCA VALORE a Tasso Variabile con Tasso Minimo pari al 3,00% annuo 2015/2025 subordinato Tier 2".

Il Prestito Obbligazionario di massimo nominali Euro 500.000.000, che saranno emessi in una o più *tranches*, sarà costituito da un numero massimo di 500.000 Obbligazioni subordinate del Valore Nominale Unitario di Euro 1.000 cadauna che, una volta emesse (anche per importi successivi di emissione), saranno trattenute dall'Emittente presso di sé per la vendita progressiva sul mercato di riferimento in funzione della domanda ivi presente. L'importo nominale del Prestito Obbligazionario emesso e l'importo in circolazione sul mercato saranno comunicati dall'Emittente mensilmente, per i tre mesi successivi alla data di inizio negoziazioni, con apposito comunicato. In occasione dell'emissione di una nuova *tranche*, l'informazione sarà fornita al pubblico mediante apposito comunicato da pubblicarsi sul sito internet www.mediobanca.it.

L'importo nominale della prima *Tranche* emessa del Prestito Obbligazionario è pari a Euro 200.000.000.

Il codice ISIN (*International Security Identification Number*) rilasciato da Banca d'Italia è IT0005127508.

La data di emissione ("Data di Emissione") della prima *tranche* delle Obbligazioni è il 10 settembre 2015.

Le Obbligazioni avranno durata di 10 (dieci) anni con un prezzo di emissione pari al 100% del valore nominale (il "Valore Nominale") e un prezzo di rimborso, in un'unica soluzione alla Data di Scadenza, pari al 100% del capitale investito.

Le Obbligazioni sono inoltre fruttifere di interessi determinati applicando al valore nominale un tasso di interesse variabile, su base annuale, legato all'andamento di un parametro di indicizzazione, ovvero l'Euribor 3 mesi, aumentato di un margine (spread) pari a 2,25% annuo lordo, che resta costante per tutta la durata del prestito, da corrispondersi trimestralmente in via posticipata alle date di pagamento interessi del 10 dicembre, 10 marzo, 10 giugno e 10 settembre di ogni anno fino alla Data di Scadenza, fatto salvo il Rimborso Anticipato (come di seguito definito) previa autorizzazione dell'Autorità Competente.

Inoltre, è prevista l'applicazione di un Tasso Minimo (c.d. "floor") del 3,00% annuo lordo per ciascuna Cedola Variabile. L'importo di ciascuna Cedola Variabile è inoltre precisato nella Nota Informativa e nel successivo Elemento C.9. della presente Nota di Sintesi.

L'Emittente si riserva inoltre il diritto di procedere al Rimborso Anticipato



delle Obbligazioni in caso di Evento Regolamentare (come *infra* descritto all'elemento C.9).

C.2 Valuta di emissione degli strumenti finanziari

Le Obbligazioni saranno emesse e denominate in Euro (la "Valuta di emissione").

C.5 Restrizioni alla libera trasferibilità degli strumenti finanziari

Non esistono restrizioni alla libera trasferibilità delle Obbligazioni.

C.8 Diritti e
vantaggi
connessi agli
Strumenti
Finanziari;
eventuali
restrizioni e
ranking

Le Obbligazioni incorporano i diritti previsti dalla normativa vigente per gli strumenti finanziari della stessa categoria e quindi, salvo il Rimborso Anticipato (come di seguito definito), prevedono il diritto al rimborso del 100% del Valore Nominale a titolo di rimborso delle obbligazioni acquistate nonché, alle Date di Pagamento Interessi Variabili con tasso minimo garantito, il pagamento delle Cedole Variabili, fermo restando la clausola di subordinazione e fatto salvo quanto indicato in merito all'utilizzo del bail-in e degli altri strumenti di risoluzione prevista dalla direttiva europea in tema di risanamento e risoluzione degli enti creditizi.

Non vi sono clausole di convertibilità in altri titoli.

Le obbligazioni costituiscono "passività subordinate" dell'Emittente di tipo Tier II, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute nella Parte Due (Fondi Propri), Titolo I (Elementi dei Fondi Propri), Capo 4 (Capitale di Classe 2), art. 62, 63 e 77 del Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento (il "CRR") nonché della Circolare della Banca d'Italia n. 285 del 20 dicembre 2013, "Applicazione in Italia del regolamento (UE) n. 575/2013 (CRR) e della direttiva 2013/36/U (CRD4)", Parte II, Capitolo I.

"passività subordinate" Tier II

In caso di liquidazione o di sottoposizione a procedure concorsuali dell'Emittente (ivi inclusa la liquidazione coatta amministrativa, come disciplinata dagli articoli da 80 a 94 del Testo Unico Bancario) le Obbligazioni saranno rimborsate, per capitale ed interessi residui (e fermo restando quanto indicato in merito al meccanismo del "bail-in" e degli altri strumenti di risoluzione previsti dalla BRRD), solo dopo che saranno stati integralmente estinti tutti i debiti non subordinati ma prima degli strumenti di Capitale di classe 1.

In particolare, in caso di liquidazione dell'Emittente, le Obbligazioni saranno rimborsate, per capitale e interessi:

In particolare, in caso di liquidazione dell'Emittente, le Obbligazioni saranno rimborsate, per capitale e interessi:

- 1. solo dopo che saranno stati soddisfatti tutti i creditori dell'Emittente non subordinati (inclusi i depositanti) o con un grado di subordinazione inferiore rispetto a quello delle Obbligazioni;
- 2. di pari passo con i titolari di tutte le emissioni parimenti subordinate dell'Emittente e con i creditori dell'Emittente caratterizzati dal medesimo grado di subordinazione;



3. in ogni caso, con precedenza rispetto alle azioni dell'Emittente ed agli altri strumenti di capitale computati nel Patrimonio di Base (Tier I) dell'Emittente.

È esclusa la facoltà di compensare i debiti dell'Emittente derivanti dalle Obbligazioni, per capitale ed interessi, con i crediti eventualmente vantati dall'Emittente nei confronti dei portatori delle Obbligazioni. È altresì esclusa la possibilità di ottenere, o comunque far valere garanzie e cause di prelazione a favore delle Obbligazioni su beni dell'Emittente ovvero di terzi aventi diritto di rivalsa nei confronti dell'Emittente.

Le Obbligazioni sono accentrate presso la Monte Titoli S.p.A. (Piazza degli Affari, 6, Milano) ed assoggettate alla disciplina di dematerializzazione di cui agli artt. 83-bis e seguenti del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modifiche ed integrazioni, ed al Regolamento congiunto Consob-Banca d'Italia del 22 agosto 2008 e successive modifiche ed integrazioni. Pertanto, il pagamento dell'importo dovuto a titolo di rimborso del capitale e degli interessi delle Obbligazioni avrà luogo esclusivamente per il tramite degli intermediari finanziari autorizzati aderenti alla Monte Titoli.

I diritti degli obbligazionisti si prescrivono, a beneficio dell'Emittente, per quanto concerne il capitale, decorsi dieci anni dalla data in cui le Obbligazioni sono divenute rimborsabili e, per quanto concerne gli interessi, decorsi cinque anni dalla data in cui sono divenuti esigibili.

Le Obbligazioni rappresentano una forma di indebitamento non garantita dell'Emittente; vale a dire che il rimborso delle Obbligazioni e il pagamento delle cedole, non sono assistiti da specifiche garanzie reali o personali di terzi, né saranno previsti impegni relativi alla assunzione di garanzie finalizzate al buon esito del Prestito Obbligazionario.

Le Obbligazioni non sono coperte dalla garanzia del Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi.

C.9 Tasso di interesse, rendimento, entrata in godimento e scadenza, rappresentante degli obbligazionisti

Tasso di interesse

Le Obbligazioni sono fruttifere di interessi ad un tasso variabile legato all'andamento del Parametro di Indicizzazione (Euribor 3 mesi) aumentato di un margine (spread) pari a 2,25%, che resterà costante per tutta la durata del prestito. Inoltre, nelle Obbligazioni è previsto un Tasso Minimo (c.d. floor) pari al 3,00%, che resterà costante per tutta la durata del prestito. Ciascuna cedola variabile sarà corrisposta trimestralmente, in via posticipata, alle seguenti date di pagamento: 10 dicembre, 10 marzo, 10 giugno, 10 settembre (la "Data di Pagamento Interessi Variabili").

Godimento e scadenza

La data a partire dalla quale le Obbligazioni sono fruttifere di interessi (la "Data di Godimento") è il 10 settembre 2015. Le Obbligazioni cessano di essere fruttifere dalla data del 10 settembre 2025 e comunque dalla data di Rimborso Anticipato (sicchè gli interessi che dovessero maturare dopo la data di Rimborso Anticipato non saranno corrisposti).

Parametro di Indicizzazione

Il Parametro di Indicizzazione sta ad indicare il tasso d'interesse di breve termine cui sono indicizzate le Obbligazioni. Tale tasso è rappresentato dall'EURIBOR 3 mesi rilevato il secondo giorno lavorativo antecedente la



data di godimento della cedola sulla Pagina Reuters "EURIBORO1" ovvero altra fonte di equipollente.

Il Tasso EURIBOR 3 mesi è altresì pubblicato sui maggiori quotidiani europei a contenuto economico e finanziario.

Scadenza del prestito

La data di scadenza delle Obbligazioni (la "Data di Scadenza") è il 10 settembre 2025.

Tasso di rendimento

Essendo le Cedole Variabili dipendenti dall'andamento del Parametro di Indicizzazione, non sarà possibile determinare alla data di emissione il tasso di rendimento effettivo a scadenza delle Obbligazioni. È comunque previsto un rendimento minimo garantito: pertanto ipotizzando che la Cedola Variabile sia sempre inferiore al Tasso Minimo e ipotizzando di acquistare il titolo al Prezzo di Emissione (100% del Valore nominale) e di detenere il titolo fino alla data di scadenza, il tasso di rendimento minimo annuo lordo a scadenza sarebbe pari a 3,077% (ovvero pari a 2,27% al netto dell'effetto fiscale attualmente pari al 26,00%)

Rappresentante degli obbligazionisti

Ai sensi dell'art. 12 del Testo Unico Bancario non si applicano gli articoli 2415 e seguenti del codice civile. Per le obbligazioni emesse da banche non è prevista alcuna rappresentanza dei titolari dei medesimi.

C.10 Componente derivativa

La componente derivativa implicita nelle presenti Obbligazioni è rappresentata da un'opzione *put* relativa al Tasso Minimo venduta dall'Emittente all'investitore.

C.11 Ammissione alla negoziazione e modalità di negoziazione

Borsa Italiana, con provvedimento n. 8101 del 7 settembre 2015, ha disposto l'ammissione alla quotazione delle Obbligazioni sul mercato Telematico delle Obbligazioni segmento DomesticMOT.

L'Emittente si riserva altresì la facoltà di richiedere l'ammissione a quotazione delle Obbligazioni presso altri mercati regolamentati, italiani od anche esteri, ovvero di richiedere la trattazione delle Obbligazioni presso sistemi multilaterali di negoziazione o su sistemi di internalizzazione sistematica e di adottare tutte le azioni a ciò necessarie.

L'Emittente opererà direttamente o comunque si impegna ad individuare un soggetto, anche appartenente al Gruppo dell'Emittente, che operi quale *market maker* o *specialist* o ruoli similari al fine di fornire liquidità alle Obbligazioni.

L'attività sarà condotta in coerenza con le regole del mercato di quotazione e, in considerazione della clausola di subordinazione, previo ottenimento delle previste autorizzazioni dell'Autorità di Vigilanza e nel rispetto dei limiti imposti dalla normativa nazionale e comunitaria vigente.

In particolare l'Emittente potrà riacquistare fino ad un massimo del 3,00% del valore nominale complessivo degli strumenti di classe 2 (Tier II) dallo stesso emessi e di volta in volta in circolazione.

Al fine di consentire agli investitori di beneficiare dell'attività di sostegno della liquidità mantenendo un eguale trattamento tra tutti i possessori di titoli subordinati (diversi dal presente Prestito Obbligazionario), con riferimento alle Obbligazioni l'impegno da parte dell'Emittente di esporre in via continuativa sul mercato proposte in acquisto verrà meno qualora, in



un qualsiasi momento durante la vita del Prestito Obbligazionario, il saldo delle Obbligazioni detenute in portafoglio dall'Emittente abbia raggiunto il 3% del valore nominale in circolazione sul mercato. L'Emittente si impegna a comunicare prontamente al mercato l'eventuale raggiungimento della percentuale sopra indicata.

Sezione D - Rischi

D.2 Rischi riferibili all'Emittente e al Gruppo Mediobanca

I. Rischi riferibili all'Emittente e al Gruppo Mediobanca

1) Rischio di mercato

I profitti e le attività dell'Emittente sono stati condizionati in passato, e potrebbero esserlo in futuro, da diversi fattori a carattere globale fra cui: condizioni politiche, economiche e di mercato, disponibilità e costo del capitale, livello e volatilità del prezzo dei titoli azionari ed obbligazionari, del prezzo delle materie prime e dei tassi di interesse, valore delle valute e di altri indici di mercato, innovazioni e avvenimenti nel campo della tecnologia, disponibilità e costo del credito, inflazione; percezione e grado di fiducia degli investitori nei confronti dei mercati finanziari.

I risultati dell'Emittente sono influenzati anche dalla situazione economica e finanziaria e sono altresì, soggetti a fluttuazioni dovute a fattori di varia natura che l'Emittente non può controllare né prevedere. Tra questi si evidenziano l'estrema volatilità che i mercati dei capitali e del credito stanno subendo di recente, sia in Italia sia all'estero, nonché le forti variazioni nell'andamento di prodotti azionari e obbligazionari e la scarsa liquidità dei mercati domestici ed internazionali.

L'Emittente è quindi esposto, fisiologicamente, a potenziali cambiamenti nel valore degli strumenti finanziari ivi inclusi i titoli emessi da Stati sovrani, dovuti a fluttuazioni di tassi di interesse, dei tassi di cambi e di valute, nei prezzi dei mercati azionari e delle materie prime e degli spread di credito, e/o altri rischi.

2) Rischio di concorrenzialità del mercato

L'Emittente affronta un'intensa concorrenza, soprattutto sul mercato italiano, di altre aziende che operano nel settore dei servizi finanziari, settore fortemente competitivo sul mercato interno, dove si concentra maggiormente l'attività dell'Emittente. L'Emittente è anche in concorrenza con banche commerciali, banche di investimento e altre aziende, sia italiane sia estere, che operano in Italia e tale circostanza potrebbe influire sulla sua competitività.

Nel Prospetto non sono contenute dichiarazioni formulate dall'Emittente riguardo alla sua posizione concorrenziale.

3) Rischio di liquidità dell'Emittente

Si definisce rischio di liquidità, il rischio che la Banca non riesca a fronteggiare i propri impegni di pagamento, certi o prevedibili, quando essi giungono a scadenza, sia per incapacità di reperire fondi sul mercato (funding liquidity risk), sia per difficoltà a smobilizzare i propri attivi se non a costo di incorrere in perdite in conto capitale (market liquidity risk).

Il Gruppo è in grado di far fronte alle uscite di cassa mediante i flussi in entrata, le attività prontamente liquidabili e la propria capacità di ottenere



credito ma, in generale, un'eventuale evoluzione negativa del contesto economico generale, della situazione di mercato e/o del merito creditizio dell'Emittente potrebbe avere riflessi negativi sul profilo di liquidità.

4) Rischio di credito

L'Emittente è esposto ai tradizionali rischi relativi all'attività creditizia. Pertanto, l'inadempimento da parte dei clienti ai contratti stipulati ed alle proprie obbligazioni, ovvero l'eventuale mancata o non corretta informazione da parte degli stessi in merito alla rispettiva posizione finanziaria e creditizia, potrebbero avere effetti negativi sulla situazione economica, patrimoniale e/o finanziaria dell'Emittente.

In particolare con riferimento ai dati di bilancio consolidato dell'Emittente al 30 giugno 2014 si registra un peggioramento rispetto ai dati dell'anno precedente degli indicatori di rischiosità creditizia con conseguente deterioramento del profilo di rischio di credito per l'Emittente. Ciò è riconducibile principalmente agli effetti della prolungata complessa congiuntura, che a livello di sistema bancario si riflette negativamente sulla qualità del credito erogato.

5) Rischio operativo

Si definisce rischio operativo il rischio di perdite dovute ad errori, violazioni, interruzioni, danni causati da processi interni, personale, sistemi o causati da eventi esterni.

L'Emittente è esposto a molti tipi di rischio operativo, compresi il rischio di frode da parte di dipendenti e soggetti esterni, il rischio di operazioni non autorizzate eseguite da dipendenti e di rischio di errori operativi, compresi quelli risultanti da vizi o malfunzionamenti dei sistemi informatici o di telecomunicazione. I sistemi e le metodologie di gestione del rischio operativo sono progettati per garantire che tali rischi connessi alle proprie attività siano tenuti adeguatamente sotto controllo. Qualunque inconveniente o difetto di tali sistemi potrebbe incidere negativamente sulla posizione finanziaria e sui risultati operativi dell'Emittente.

Il gruppo ha posto in essere una serie di comportamenti volti a mitigare questi rischi, in particolare nell'ambito della formalizzazione dei processi aziendali sono stati individuati le fonti di rischio di maggior rilevanza e i relativi presidi di controllo, si è attivata una procedura di "disaster recovery", viene costantemente monitorato l'accesso ai sistemi informatici ed infine sono stati stipulati contratti assicurativi a tutela dei dipendenti, degli assets di maggior valore e a copertura della gestione del contante.

6) Procedimenti giudiziari e arbitrali in corso

Alla data del presente documento Mediobanca e le sue controllate consolidate non sono, o non sono state implicate, in procedimenti intentati da autorità pubbliche, controversie legali, arbitrati o procedure amministrative aventi ad oggetto richieste di risarcimento o esborsi di denaro che potrebbero determinare, o abbiano determinato nel recente passato, conseguenze di rilievo sulla posizione finanziaria o sulla redditività del Gruppo né vi sono, per quanto a conoscenza di Mediobanca controversie, arbitrati o procedure amministrative imminenti o preannunciate. Il Bilancio al 30 giugno 2014 riporta comunque un "Fondo per rischi ed oneri" pari ad € 150 mln, a copertura, tra l'altro, di rischi non necessariamente connessi al mancato rimborso di crediti o finanziamenti che possano comportare oneri futuri.



II. Rischi relativi al settore in cui l'Emittente e il Gruppo Mediobanca operano

1) Rischi sistemici connessi con la crisi economico/finanziaria

Si precisa che la capacità reddituale e la stabilità del sistema finanziario in cui l'Emittente opera possono essere influenzati dalla situazione economica generale e dalla dinamica dei mercati finanziari ed, in particolare, dalla solidità e dalle prospettive di crescita delle economie del/i Paese/i in cui l'Emittente opera, inclusa la sua/loro affidabilità creditizia, nonché dalla solidità e dalle prospettive di crescita dell'Area Euro nel suo complesso.

Tali fattori, in particolar modo in periodi di crisi economico-finanziaria, potrebbero condurre l'Emittente a subire perdite, incrementi dei costi di finanziamento, riduzioni del valore delle attività detenute, con un potenziale impatto negativo sulla liquidità della Banca e sulla sua stessa solidità patrimoniale.

Il perdurare di condizioni economiche avverse, o una ripresa più lenta in Italia o nei Paesi in cui l'Emittente principalmente opera, comparata ad altri Paesi dell'Area Euro, potrebbero avere un impatto negativo sull'attività, sui risultati operativi o sulle condizioni finanziarie di Mediobanca.

2) Rischio connesso all'evoluzione della regolamentazione del settore bancario ed alle modifiche intervenute nella disciplina sulla risoluzione delle crisi bancarie

L'Emittente è soggetto ad una articolata regolamentazione di matrice europea e nazionale ed in particolare alla vigilanza da parte della Banca d'Italia e della Consob. In particolare, l'Emittente e le società bancarie del gruppo sono tenute a rispettare i requisiti di adeguatezza patrimoniale previsti dalla normativa comunitaria e dalla legge italiana. Il 1 gennaio 2014 è divenuta applicabile la nuova disciplina armonizzata per le banche e le imprese di investimento contenuta nella direttiva CRD IV enel regolamento CRR che traspongono nell'Unione Europea il complesso di riforme inerenti, tra l'altro, i requisiti regolamentari di capitale e di liquidità approvati dal Comitato di Basilea nel corso degli anni 2010/2013 (Basilea III).Tra le novità regolamentari si segnala inoltre la Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, pubblicata il 12 giugno 2014 sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea, in ordine alla istituzione di un quadro di risanamento e risoluzione delle crisi degli enti creditizi e delle imprese di investimento (BRRD). Tra gli aspetti innovativi della BRRD si evidenzia l'introduzione di strumenti e poteri che le Autorità nazionali preposte alla risoluzione delle crisi bancarie (le "Autorità") possono adottare per la risoluzione di una situazione di crisi o dissesto di una banca. In particolare si registra il passaggio da un sistema di risoluzione della crisi basato su risorse pubbliche (c.d. bail-out) a un sistema in cui le perdite vengono trasferite agli azionisti, ai detentori di titoli di debito subordinato, ai detentori di titoli di debito non subordinato e non garantito, ed infine ai depositanti per la parte eccedente la quota garantita, ovvero per la parte eccedente Euro 100.000,00 (c.d. bailin). Sebbene l'Emittente si impegni ad ottemperare al complesso sistema d norme e regolamenti, il suo mancato rispetto, ovvero eventuali mutamenti di normative e/o cambiamenti delle modalità di interpretazione e/o applicazione delle stesse da parte delle competenti autorità, potrebbero comportare possibili effetti negativi rilevanti sui risultati operativi e sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell'Emittente.

Con l'entrata in vigore delle Direttive 2014/49/UE (relativa ai sistemi di garanzia dei depositi) e della Direttiva2014/59/UE (BRRD) grava inoltre sugli



enti creditizi l'obbligo di costituire specifici fondi a tutela dei depositi e per la contribuzione al Fondo di Risoluzione Bancaria.

D.3 Fattori di rischio relativi alle Obbligazioni emesse

1. Rischio di credito per l'investitore

Il Rischio di credito per l'investitore è il rischio che l'Emittente non sia in grado di adempiere agli obblighi assunti con le presenti Obbligazioni alle scadenze indicate o alla data di Rimborso Anticipato, eventualmente esercitato su iniziativa dell'Emittente, previa autorizzazione dell'Autorità competente. A parità di condizioni, il rischio insito nelle Obbligazioni Subordinate è maggiore rispetto alle Obbligazioni Senior.

2. Rischio correlato al grado di subordinazione delle Obbligazioni

Le Obbligazioni costituiscono "passività subordinate" Tier II dell'Emittente. Pertanto, in caso di liquidazione o sottoposizione a procedure concorsuali dell'Emittente, tutte le somme dovute a titolo di capitale o interessi residui, saranno rimborsate solo dopo che siano stati soddisfatti tutti i creditori dell'Emittente non subordinati o con un grado di subordinazione inferiore rispetto a quello delle Obbligazioni. L'investitore potrebbe pertanto incorrere in una perdita, anche totale, del capitale investito. Si segnala inoltre che, nella valutazione dell'investimento, l'investitore deve tenere presente non solo delle emissioni con lo stesso grado di subordinazione presenti al momento dell'emissione delle Obbligazioni Subordinate Tier II, ma anche delle future emissioni obbligazionarie subordinate (e non subordinate) che l'Emittente potrebbe realizzare. Si segnala inoltre che un eventuale mutamento nell'ordinamento giuridico potrebbe far emergere ulteriori categorie di prestiti obbligazionari subordinati che nella scala gerarchica del grado di subordinazione delle passività dell'Emittente potrebbero precedere nell'ipotesi di liquidazione o di sottoposizione a procedure concorsuali dell'Emittente i possessori delle Obbligazioni Subordinate Tier II.

3. Rischio di mancato o parziale rimborso del capitale

In caso di liquidazione o sottoposizione a procedure concorsuali dell'Emittente, l'investitore potrebbe incorrere in una perdita, anche totale, del capitale investito. Il rimborso delle Obbligazioni Subordinate Tier II avverrà solo una volta soddisfatti gli altri creditori privilegiati e chirografari. In tali casi, la liquidità dell'Emittente potrebbe non essere sufficiente per rimborsare - anche solo parzialmente - le Obbligazioni Subordinate Tier II. A parità di condizioni, quindi, le obbligazioni subordinate sono più rischiose delle obbligazioni non subordinate.

4. Rischio di indicizzazione

Il rendimento delle Obbligazioni a Tasso Variabile con Tasso Minimo (*floor*), in quanto obbligazioni a tasso variabile, è dipendente dall'andamento del Parametro di Indicizzazione che può variare nel tempo. In particolare, ad una diminuzione del Parametro di Indicizzazione potrebbe corrispondere una diminuzione del valore del tasso di interesse nominale dell'Obbligazione stessa.

5. Rischio connesso all'utilizzo del "bail in" e degli altri strumenti di risoluzione previsti dalla Direttiva europea in tema di risanamento e risoluzione degli enti creditizi

La Direttiva 2014/59/UE istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e individua i poteri e gli strumenti che le Autorità nazionali preposte alla risoluzione delle crisi bancarie possono adottare per la risoluzione di una situazione di crisi o dissesto di una banca. Tra gli



strumenti di risoluzione che potranno essere utilizzati dalle Autorità è previsto il cd. "bail-in" ossia il potere di svalutazione, con possibilità di azzeramento del valore nominale, nonché di conversione in titoli di capitale delle obbligazioni. Pertanto, con l'applicazione del "bail-in", gli Obbligazionisti si ritroverebbero esposti al rischio di veder svalutato, azzerato, ovvero convertito in titoli di capitale il proprio investimento, in via permanente, anche in assenza di una formale dichiarazione di insolvenza dell'Emittente.

Inoltre, si segnala che la Direttiva prevede, relativamente agli strumenti di Capitale di classe 2 (tra cui le obbligazioni subordinate) che nei casi in cui l'ente si trovi al c.d. "punto di insostenibilità economica" e prima che sia avviata qualsiasi azione di risoluzione della crisi, le Autorità sono obbligate ad esercitare senza indugio il potere di svalutazione di tali strumenti o di conversione degli stessi in strumenti di capitale.

Inoltre, sostegni finanziari pubblici a favore di una banca in crisi, attraverso l'eventuale iniezione di capitale pubblico ovvero la sottoposizione della banca a proprietà pubblica temporanea, potranno essere concessi solo dopo che siano stati applicati gli strumenti di risoluzione sopra descritti e qualora sussistano i presupposti previsti a livello europeo dalla disciplina degli aiuti di Stato.

6. Rischio connesso alla assenza di garanzie specifiche per le Obbligazioni

Le Obbligazioni costituiscono un debito subordinato dell'Emittente e non sono assistite da garanzie reali dell'Emittente, ovvero prestate da terzi, né da garanzie personali prestate da terzi, né in particolare sono assistite dalla garanzia del Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi.

Rischio connesso all'acquisto delle Obbligazioni sul mercato secondario

In considerazione del fatto che le Obbligazioni saranno acquistabili solo sul mercato secondario il rendimento di queste ultime potrebbe variare in funzione del prezzo di acquisto.

8. Rischio relativo alla vendita delle Obbligazioni prima della scadenza

Non vi è alcuna garanzia che il valore di mercato delle Obbligazioni rimanga costante per tutta la loro durata. Qualora gli investitori decidano di vendere le Obbligazioni prima della scadenza, potrebbero ricavare un importo inferiore al prezzo di sottoscrizione ed al valore nominale delle Obbligazioni.

9. Rischio di tasso di mercato

Il rischio di tasso di mercato è il rischio rappresentato da una fluttuazione in aumento della curva dei tassi di interesse che potrebbero ridurre il valore di mercato del titolo. In particolare, ad una variazione in aumento dei tassi di mercato potrebbe corrispondere una variazione in diminuizione del valore del titolo.

Ove l'investitore decidesse di vendere il titolo prima della sua scadenza naturale, una variazione in aumento dei tassi di mercato potrebbe determinare una riduzione del prezzo del titolo rispetto al prezzo di acquisto. Pertanto, il ricavato della vendita delle obbligazioni potrebbe essere inferiore rispetto al capitale inizialmente investito. Non vi è alcuna garanzia che il valore di mercato delle Obbligazioni rimanga costante per tutta la durata delle Obbligazioni. Il valore di mercato delle Obbligazioni subisce infatti l'influenza di diversi fattori (quali, in via esemplificativa, l'andamento della volatilità dei tassi di interesse, eventi di natura



macroeconomica, durata residua delle Obbligazioni, *rating* dell'Emittente e delle Obbligazioni), la maggior parte dei quali al di fuori del controllo dell'Emittente.

10. Rischio di liquidità

Sebbene l'Emittente abbia richiesto ed ottenuto da Borsa Italiana S.p.A. l'ammissione a quotazione delle Obbligazioni emesse a valere sul Prospetto, non vi è alcuna garanzia che in relazione alle Obbligazioni venga ad esistenza un mercato secondario liquido.

11. Rischio di deterioramento del merito di credito dell'Emittente ovvero delle Obbligazioni

Le Obbligazioni potranno deprezzarsi in caso di peggioramento della situazione finanziaria dell'Emittente, ovvero in caso di deterioramento del merito creditizio della stessa o delle Obbligazioni, segnalati da indicatori di mercato quali ad esempio gli spread sui credit default swap, o gli spread impliciti ricavati dai prezzi di mercato di obbligazioni comparabili e negoziate in mercati attivi ed anche l'aspettativa di un peggioramento del giudizio di rating.

12. Rischio connesso al rating dell'Emittente ovvero delle Obbligazioni

Ogni modifica effettiva ovvero attesa dei ratings attribuiti all'Emittente o alle Obbligazioni potrebbe influire sul valore di mercato delle Obbligazioni.

13. Rischio connesso all' emissione di tranche successive alla prima

Qualora l'Emittente decida di emettere tranche successive alla prima il maggior importo nominale in circolazione potrebbe determinare una maggiore offerta di titoli sul mercato secondario con conseguente impatto negativo sui prezzi.

14. Rischio connesso all'impossibilità di conoscere il flottante dell'emissione

Le Obbligazioni una volta emesse saranno trattenute dall'Emittente presso di sé per la vendita progressiva sul mercato di riferimento in funzione della domanda presente. In questo contesto l'investitore che acquista le obbligazioni non conosce all'atto dell'acquisto quanta parte del prestito emesso è effettivamente diffusa presso il pubblico con la conseguenza che il flottante in circolazione potrebbe essere esiguo e tale da non garantire adeguata liquidità al titolo nel complesso.

15. Rischio connesso alla coincidenza fra Emittente e i ruoli di market maker, di *specialist* o similari

L'Emittente opererà quale market maker o specialist o ruoli similari rispetto alle Obbligazioni: tale coincidenza fra Emittente e market maker, specialist o ruoli similari potrebbe determinare una situazione di potenziale conflitto di interessi nei confronti degli investitori.

16. Coincidenza dell'Emittente con l'Agente di Calcolo

L'Emittente si trova in una situazione di conflitti di interesse poiché il calcolo del tasso di interesse da corrispondere agli investitori è effettuato dal medesimo Emittente.

17. Rischio di eventi di turbativa e/o di eventi straordinari per le obbligazioni a tasso variabile

In caso di mancata pubblicazione del Parametro di Indicizzazione ad una data di determinazione, l'Agente di calcolo potrà fissare un valore



sostitutivo per il Parametro di Indicizzazione secondo quanto specificato nella Nota Informativa.

18. Rischio connesso alla facoltà di rimborso anticipato al verificarsi di un "evento regolamentare"

Le Obbligazioni possono essere rimborsate anticipatamente dall'Emittente, alla prima Data di pagamento Interessi Variabili successiva al verificarsi dell'Evento Regolamentare, nel caso in cui venisse introdotta una variazione nella classificazione regolamentare di tali Obbligazioni che potrebbe comportarne l'esclusione dai fondi propri (patrimonio di vigilanza) oppure una riclassificazione come fondi propri di qualità inferiore (c.d. "Evento Regolamentare"). Il prezzo di Rimborso Anticipato, stabilito alla pari, potrà essere inferiore al valore di mercato delle obbligazioni al momento del Rimborso Anticipato. La previsione di una clausola di rimborso anticipato è normalmente penalizzante per l'investitore ed incide negativamente sul valore delle obbligazioni. In caso di rimborso anticipato l'investitore si può trovare a dover reinvestire il capitale rimborsato anticipatamente con rendimenti meno favorevoli rispetto a quelli che avrebbe ottenuto a scadenza. Il Rimborso Anticipato delle Obbligazioni subordinate può avvenire solo su iniziativa dell'Emittente, previa autorizzazione dell'Autorità competente.

19. Rischio relativo all'assenza di informazioni successive all'emissione

L'Emittente non fornirà, durante la durata delle obbligazioni, alcuna informazione relativamente al valore di mercato corrente delle Obbligazioni.

20. Rischio connesso alla possibilità di modifiche del regime fiscale delle Obbligazioni

I valori lordi e netti relativi al rendimento delle Obbligazioni sono calcolati sulla base del regime fiscale vigente. Non è possibile prevedere se tale regime fiscale potrà subire eventuali modifiche nella durata delle Obbligazioni nè quindi può essere escluso che, in caso di modifiche, i valori netti indicati possano discostarsi, anche sensibilmente, da quelli che saranno effettivamente applicabili alle Obbligazioni alle varie date di pagamento.

Sezione E - Emissione e Offerta

E.2b Ragioni dell'emission e e impiego dei proventi

Il ricavato netto delle emissioni sarà finalizzato all'esercizio dell'ordinaria attività creditizia di Mediobanca. Le Obbligazioni, trattandosi di "passività subordinate" di tipo Tier II, sono emesse affinché l'Emittente possa computare l'importo in circolazione nella determinazione del patrimonio supplementare di vigilanza secondo le modalità previste dalle vigenti disposizioni di vigilanza emanate a livello comunitario e nazionale..

E.3 Termini e condizioni dell'offerta

Non applicabile, trattandosi di ammissione a quotazione senza offerta al pubblico.

E.4 Interessi significativi per l'emissione compresi

L'Emittente opererà come *specialist* per le Obbligazioni, tale coincidenza fra Emittente e *specialist* potrebbe determinare una situazione di conflitto di interessi nei confronti degli investitori.



interessi confliggenti


E.7 Spese stimate addebitate all'investitore dall' emittente

Non sono previste previsti commissioni, spese o imposte in aggiunta e/o incluse al Prezzo di Emissione. Resta inteso che eventuali spese potranno essere addebbitate all'investitore da soggetti diversi dall'Emittente anche nello svolgimento della loro normale attività nelle relazioni con la propria clientela (*inter alia*, società di gestione accentrata, intermediari, ecc.).

Sono inoltre a carico dell'investitore le imposte e tasse dovute per legge sulle Obbligazioni.



Fattori di rischio
I Fattori di Rischio relativi all'Emittente e al mercato in cui opera sono descritti in dettaglio nel paragrafo 3 "Fattori di Rischio" del Documento di Registrazione.
I Fattori di Rischio relativi agli strumenti finanziari offerti sono descritti in dettaglio nel paragrafo 2 "Fattori di Rischio" della Nota Informativa.





Documento di Registrazione

del

Prospetto

ď

MEDIOBANCA - Banca di Credito Finanziario S.p.A.

relativo all'ammissione a quotazione del prestito obbligazionario

"MEDIOBANCA VALORE a Tasso Variabile con Tasso Minimo pari al 3,00% annuo 2015/2025 subordinato *Tier 2*"

(codice ISIN IT0005127508)





Il Documento di Registrazione di Mediobanca relativo all'esercizio chiuso al 30 giugno 2014 deve intendersi incorporato al Prospetto mediante riferimento, ai sensi dell'articolo 11 della Direttiva 2003/71/CE.

Il Documento di Registrazione è stato redatto ai sensi della Deliberazione Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche nonché dell'art. 14 del Regolamento (CE) n. 809/2004 della Commissione Europea del 29 aprile 2004 recante modalità di applicazione della Direttiva 2003/71 CE.

Il Documento di Registrazione è stato depositato presso la Consob in data 17 ottobre 2014 a seguito di approvazione comunicata con nota n. 82076/14 del 16 ottobre 2014, così come integrato dal supplemento depositato presso la Consob in data 23 Dicembre 2014 a seguito di approvazione comunicata con nota n. 0098297/14 del 23 Dicembre 2014 e dal supplemento depositato presso la Consob in data 7 settembre 2015 a seguito di approvazione comunicata con nota n. 70063/15 del 7 settembre 2015.





Nota Informativa

del

Prospetto

di

MEDIOBANCA - Banca di Credito Finanziario S.p.A.

relativo all'ammissione a quotazione del prestito obbligazionario

"MEDIOBANCA VALORE a Tasso Variabile con Tasso Minimo pari al 3,00% annuo 2015/2025 subordinato *Tier 2*"

(codice ISIN IT0005127508)





1. Persone responsabili

1.1 Responsabili

Si veda la sezione "Persone Responsabili" in apertura del presente Prospetto.

1.2 Dichiarazione di responsabilità

Si veda la sezione "Persone Responsabili" in apertura del presente Prospetto.



2. Fattori di rischio

Le Obbligazioni emesse ai sensi del presente Prospetto presentano elementi di rischio che gli investitori devono considerare nel decidere se investire nelle Obbligazioni medesime.

Si invitano gli investitori a leggere attentamente la presente Nota Informativa al fine di comprendere i fattori di rischio generali e specifici collegati all'acquisto delle Obbligazioni che saranno emesse e quotate ai sensi del presente Prospetto.

I fattori di rischio di seguito descritti devono essere letti congiuntamente alle informazioni contenute nel presente Prospetto, inclusi i documenti incorporati mediante riferimento. Si invitano quindi gli investitori a valutare il potenziale acquisto delle Obbligazioni alla luce di tutte le informazioni contenute nel presente Prospetto, inclusi i documenti incorporati mediante riferimento.

I potenziali investitori, pertanto, sono invitati ad investire nelle Obbligazioni solo qualora abbiano compreso la loro natura ed il grado di rischio sotteso.

I rinvii a capitoli e paragrafi si riferiscono ai capitoli ed ai paragrafi della presente Nota Informativa. I termini in maiuscolo non definiti nel presente capitolo hanno il significato ad essi attribuito in altri capitoli della presente Nota Informativa.

2.1 Avvertenze generali

L'investimento nelle Obbligazioni comporta i rischi propri di un investimento in obbligazioni subordinate *Tier 2* a tasso variabile con tasso minimo.

Le Obbligazioni costituiscono "passività subordinate" di classe 2 dell'Emittente in base alle disposizioni contenute nella Parte Due (Fondi Propri), Titolo I (Elementi dei Fondi Propri), Capo 4 (Capitale di Classe 2) del Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento (CRR) e della Circolare di Banca d'Italia n. 285 del 17 dicembre 2013 "Disposizioni di Vigilanza per le banche", come di volta in volta modificati.

L'investimento nelle Obbligazioni di cui al presente Prospetto, in quanto titoli subordinati di classe 2, comporta per l'investitore fra l'altro il rischio che, in caso di liquidazione o di sottoposizione a procedure concorsuali dell'Emittente, la massa fallimentare riesca a soddisfare soltanto i crediti che devono essere soddisfatti con precedenza rispetto alle Obbligazioni e che pertanto l'investitore possa conseguire a scadenza perdite in conto capitale di entità più elevata rispetto ai titoli di debito non subordinati. Queste ultime, in caso di liquidazione o di sottoposizione a procedure concorsuali dell'Emittente, ovvero di sottoposizione allo strumento del c.d. "bail-in" ai sensi della Direttiva 2014/59/UE, presentano infatti un rischio di mancato rimborso maggiore rispetto a quello dei titoli obbligazionari senior dello stesso Emittente.

Le Obbligazioni sono quindi caratterizzate da una rischiosità più elevata rispetto a titoli non subordinati aventi pari caratteristiche finanziarie e pertanto si evidenzia che le stesse non sono adatte a tutte le tipologie di investitori.

L'investitore dovrebbe concludere un'operazione avente ad oggetto tali Obbligazioni solo dopo avere compreso la natura e il grado di esposizione al rischio che le stesse comportano, tenuto conto della propria esperienza e conoscenza in strumenti finanziari e valutando se le Obbligazioni costituiscono un investimento idoneo alla specifica situazione finanziaria, economica e patrimoniale. L'investimento nelle Obbligazioni comporta per l'investitore il rischio che, in caso di liquidazione dell'Emittente, la massa fallimentare riesca a soddisfare soltanto i crediti che debbono essere soddisfatti con precedenza



rispetto alle obbligazioni subordinate e che, pertanto, lo stesso possa conseguire perdite in conto capitale di entità più elevata rispetto a titoli di debito non subordinati.

Le Obbligazioni, in caso di *default*, presentano, infatti, un rischio di mancato rimborso maggiore rispetto a quello di titoli obbligazionari senior dello stesso emittente ed aventi la medesima scadenza.

I potenziali investitori devono valutare attentamente l'adeguatezza dell'investimento nelle Obbligazioni alla luce della propria situazione personale e finanziaria. In particolare, ciascun potenziale investitore dovrebbe:

- avere la conoscenza ed esperienza necessaria a compiere un'accurata valutazione delle Obbligazioni, delle implicazioni e dei rischi dell'investimento nelle stesse e delle informazioni contenute o incluse tramite riferimento nel Prospetto, nonché in qualsiasi eventuale Supplemento;
- 2) avere disponibilità e competenza per utilizzare strumenti analitici idonei a valutare, nell'ambito della propria situazione finanziaria, l'investimento nelle Obbligazioni e l'impatto di tale investimento sul proprio patrimonio;
- 3) avere sufficienti risorse finanziarie e liquidità per sostenere tutti i rischi dell'investimento nelle Obbligazioni, inclusi i casi in cui la valuta in cui sono effettuati i pagamenti relativi al capitale ed agli interessi (anche impliciti) sia diversa dalla valuta nella quale sono principalmente denominate le attività finanziarie dell'investitore;
- 4) comprendere e conoscere perfettamente le disposizioni contenute nel Prospetto; e
- 5) essere in grado di valutare (individualmente o con l'assistenza di un consulente finanziario) i possibili scenari economici, le prevedibili evoluzioni del tasso di interesse ed altri fattori che possano influire sul proprio investimento e sulla propria capacità di sopportare i relativi rischi.

Per una descrizione più analitica delle caratteristiche delle Obbligazioni e dei rendimenti si rimanda al successivo Capitolo 4 "Informazioni riguardanti gli strumenti finanziari da emettere".

2.2 Fattori di rischio relativi alle Obbligazioni emesse

2.2.1 Rischio di credito per l'investitore

Il Rischio di credito per l'investitore è il rischio che l'Emittente non sia in grado di adempiere agli obblighi assunti con le presenti Obbligazioni alle scadenze indicate o alla data di Rimborso Anticipato, eventualmente esercitato su iniziativa dell'Emittente, previa autorizzazione dell'Autorità competente. A parità di condizioni, il rischio insito nelle Obbligazioni Subordinate è maggiore rispetto alle obbligazioni senior. Per i rischi relativi all'Emittente, si rinvia al capitolo "Fattori di Rischio" di cui al Documento di Registrazione.

2.2.2 Rischio correlato al grado di subordinazione delle Obbligazioni

Le Obbligazioni costituiscono "passività subordinate" Tier II dell'Emittente. Pertanto, in caso di liquidazione o sottoposizione a procedure concorsuali dell'Emittente, tutte le somme dovute a titolo di capitale o interessi residui, saranno rimborsate solo dopo che siano stati soddisfatti tutti i creditori dell'Emittente non subordinati o con un grado di subordinazione inferiore rispetto a quello delle Obbligazioni. L'investitore potrebbe pertanto incorrere in una perdita, anche totale, del capitale investito. Si segnala inoltre che, nella valutazione dell'investimento, l'investitore deve tenere presente non



solo delle emissioni con lo stesso grado di subordinazione presenti al momento dell'emissione delle Obbligazioni Subordinate Tier II, ma anche delle future emissioni obbligazionarie subordinate (e non subordinate) che l'Emittente potrebbe realizzare. Si segnala inoltre che un eventuale mutamento nell'ordinamento giuridico potrebbe far emergere ulteriori categorie di prestiti obbligazionari subordinati che nella scala gerarchica del grado di subordinazione delle passività dell'Emittente potrebbero precedere nell'ipotesi di liquidazione o di sottoposizione a procedure concorsuali dell'Emittente i possessori delle Obbligazioni Subordinate Tier II.

2.2.3 Rischio di mancato o parziale rimborso del capitale

In caso di liquidazione o sottoposizione a procedure concorsuali dell'Emittente, l'investitore potrebbe incorrere in una perdita, anche totale, del capitale investito. Il rimborso delle Obbligazioni Subordinate Tier II avverrà solo una volta soddisfatti gli altri creditori privilegiati, chirografari. In tali casi, la liquidità dell'Emittente potrebbe non essere sufficiente per rimborsare - anche solo parzialmente - le Obbligazioni Subordinate Tier II. A parità di condizioni, quindi, le obbligazioni subordinate sono più rischiose delle obbligazioni non subordinate.

2.2.4 Rischio di indicizzazione

Il rendimento delle Obbligazioni, in quanto obbligazioni a tasso variabile, è dipendente dall'andamento del Parametro di Indicizzazione che può variare nel tempo. In particolare, ad una diminuzione del Parametro di Indicizzazione potrebbe corrispondere una diminuzione del valore del tasso di interesse nominale dell'Obbligazione stessa.

2.2.5 Rischio connesso all'utilizzo del "bail in" e degli altri strumenti di risoluzione previsti dalla Direttiva europea in tema di risanamento e risoluzione degli enti creditizi

La Direttiva 2014/59/UE istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e individua i poteri e gli strumenti che le Autorità nazionali preposte alla risoluzione delle crisi bancarie possono adottare per la risoluzione di una situazione di crisi o dissesto di una banca. Tra gli strumenti di risoluzione che potranno essere utilizzati dalle Autorità è previsto il cd. "bail-in" ossia il potere di svalutazione, con possibilità di azzeramento del valore nominale, nonché di conversione in titoli di capitale delle obbligazioni. Pertanto, con l'applicazione del "bail-in", gli Obbligazionisti si ritroverebbero esposti al rischio di veder svalutato, azzerato, ovvero convertito in titoli di capitale il proprio investimento, in via permanente, anche in assenza di una formale dichiarazione di insolvenza dell'Emittente.

Nell'applicazione dello strumento del "bail-in", le Autorità dovranno tenere conto della seguente gerarchia, secondo l'ordine di priorità dei crediti previsto dalla procedura ordinaria di insolvenza:

- 1) innanzitutto dovranno essere svalutati gli strumenti rappresentativi del capitale primario di classe 1(c.d. *Common equity Tier 1*);
- 2) se tali strumenti non risultassero sufficienti, le Autorità potranno svalutare e/o convertire gli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 (c.d. Additional Tier 1 Instruments) in strumenti del capitale primario di classe 1, nonché potranno svalutare e/o convertire, a seguire, gli strumenti di capitale di classe 2 (c.d.Tier 2 Instruments) e gli eventuali debiti subordinati in strumenti del capitale primario di classe 1;
- 3) se la svalutazione risultasse ancora inferiore agli importi stimati dalle Autorità le medesime potrannosvalutare il valore nominale o l'importo da pagare non corrisposto anche delle obbligazioni nonsubordinate e non garantite (o la parte di valore/importo eccedente il limite della garanzia) o convertirle in capitale.



Inoltre, si segnala che la Direttiva prevede, relativamente agli strumenti di Capitale di classe 2 (tra cui le obbligazioni subordinate) che nei casi in cui l'ente si trovi al c.d. "punto di insostenibilità economica" e prima che sia avviata qualsiasi azione di risoluzione della crisi, le Autorità sono obbligate ad esercitare senza indugio il potere di svalutazione di tali strumenti o di conversione degli stessi in strumenti di capitale.

Inoltre, sostegni finanziari pubblici a favore di una banca in crisi, attraverso l'eventuale iniezione di capitalepubblico ovvero la sottoposizione della banca a proprietà pubblica temporanea, potranno essere concessi solo dopo che siano stati applicati gli strumenti di risoluzione sopra descritti e qualora sussistano ipresupposti previsti a livello europeo dalla disciplina degli aiuti di Stato.

Il rischio fin qui illustrato potrà risultare mitigato per effetto dell'istituzione del cd. Fondo unico di risoluzione bancaria (il "Fondo") - di cui al Regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio nel quadro del meccanismo di risoluzione unico e del Fondo di risoluzione unico. In particolare, qualora l'Autorità decida di escludere alcune categorie di creditori dal "bail-in" potrà chiedere, nel rispetto di specifiche condizioni ed entro determinati limiti, che il Fondo intervenga a fornire un contributo all'ente soggetto a risoluzione.

2.2.6 Rischio connesso alla assenza di garanzie specifiche per le Obbligazioni

Le Obbligazioni costituiscono un debito subordinato dell'Emittente e non sono assistite da garanzie reali dell'Emittente ovvero prestate da terzi né da garanzie personali prestate da terzi, né in particolare sono assistite dalla garanzia del Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi.

Non è prevista inoltre limitazione alcuna alla possibilità per l'Emittente di costituire (ovvero di far costituire da terzi) garanzie reali o di far rilasciare da terzi garanzie personali ovvero di costituire (o far costituire da terzi) patrimoni di destinazione a garanzia degli obblighi dell'Emittente relativamente a titoli di debito che l'Emittente emetterà diversi dalle Obbligazioni.

Eventuali prestazioni da parte dell'Emittente ovvero di terzi di garanzie reali o personali (ivi inclusa la costituzione da parte dell'Emittente ovvero di terzi garanti di patrimoni di destinazione) in relazioni a titoli di debito dell'Emittente diversi dalle Obbligazioni di cui alla presente Nota Informativa potrebbero conseguentemente comportare una diminuzione del patrimonio generale dell'Emittente disponibile per il soddisfacimento delle ragioni di credito dei possessori delle Obbligazioni, in concorso con gli altri creditori di pari grado chirografi ed, in ultima istanza, una diminuzione anche significativa del valore di mercato delle Obbligazioni rispetto a quello di altri strumenti finanziari di debito emessi dall'Emittente assistiti da garanzia reale e/o personale e/o da un vincolo di destinazione ed aventi per il resto caratteristiche similari alle Obbligazioni.

2.2.7 Rischio connesso all'acquisto delle Obbligazioni sul mercato secondario

In considerazione del fatto che le Obbligazioni saranno acquistabili solo sul mercato secondario il rendimento di queste ultime potrebbe variare in funzione del prezzo di acquisto.

2.2.8 Rischio relativo alla vendita delle Obbligazioni prima della scadenza

Nel caso in cui l'investitore volesse vendere le Obbligazioni prima della loro scadenza naturale, non vi è alcuna garanzia che il valore di mercato delle Obbligazioni rimanga costante per tutta la durata delle Obbligazioni.



Il prezzo di vendita sarà influenzato da diversi fattori, la maggior parte dei quali al di fuori del controllo dell'Emittente, tra cui:

- □ variazioni dei tassi di interesse di mercato ("Rischio di tasso di mercato");
- caratteristiche del mercato in cui i titoli verranno negoziati ("Rischio di liquidità");
- variazioni del merito creditizio dell'Emittente ("Rischio di deterioramento del merito di credito dell'Emittente ovvero delle Obbligazioni " e "Rischio connesso al rating dell'Emittente ovvero delle Obbligazioni").

Tali fattori potranno determinare una riduzione del prezzo di mercato delle Obbligazioni anche al di sotto del valore nominale o del prezzo di acquisto delle stesse. Questo significa che nel caso in cui l'investitore vendesse le Obbligazioni prima della scadenza, potrebbe anche subire una perdita in conto capitale. Per contro, tali elementi non influenzano il valore di rimborso alla Data di Scadenza che rimane pari al 100% del valore nominale.

2.2.9 Rischio di tasso di mercato

Il rischio di tasso di mercato è il rischio rappresentato da una fluttuazione in aumento della curva dei tassi di interesse che potrebbero ridurre il valore di mercato del titolo. In particolare, ad una variazione in aumento dei tassi di mercato corrisponde una variazione in diminuizione del valore del titolo;

Ove l'investitore decidesse di vendere il titolo prima della sua scadenza naturale, una variazione in aumento dei tassi di mercato potrebbe determinare una riduzione del prezzo del titolo rispetto al prezzo di sottoscrizione. Pertanto, il ricavato della vendita delle obbligazioni potrebbe essere inferiore rispetto al capitale inizialmente investito.

Si segnala peraltro che l'impatto di tali fattori ed in particolare delle variazioni dei tassi di interesse di mercato sul prezzo di tali Obbligazioni è tanto più accentuato, a parità di condizioni, quanto più lunga è la vita residua del titolo.

2.2.10 Rischio di liquidità

Il rischio di liquidità è rappresentato dalla difficoltà o impossibilità per l'investitore di vendere le Obbligazioni prima della loro scadenza naturale ad un prezzo in linea con il mercato, che potrebbe anche essere inferiore al prezzo di emissione delle Obbligazioni, dando origine a perdite in conto capitale. La possibilità per gli investitori di rivendere le Obbligazioni prima della scadenza dipenderà dall'esistenza di una controparte disposta ad acquistare i titoli, la cui ricerca è più agevole ed al contempo meno onerosa in un mercato secondario efficiente. Il rischio di liquidità potrebbe risultare mitigato dal fatto che le Obbligazioni sono ammesse alla quotazione presso il Mercato Telematico delle Obbligazioni (il MOT). L'investitore deve tuttavia tenere presente che le Obbligazioni potrebbero comunque presentare dei problemi di liquidità, in quanto potrebbe verificarsi l'eventualità che il prezzo di tali strumenti sia condizionato dalla limitata liquidità e liquidabilità degli stessi. In tal caso, l'eventuale prezzo di disinvestimento delle Obbligazioni potrebbe risultare inferiore rispetto all'iniziale prezzo di acquisto ed aumenterebbe il rischio di incorrere in perdite in conto capitale.

Per maggiori informazioni in merito, si veda il Capitolo 6 ("Ammissione alla negoziazione e modalità di negoziazione") della presente Nota Informativa.

FATTORI DI RISCHIO



Si segnala che alla data del presente Prospetto non è prevista la negoziazione delle Obbligazioni su Sistemi Multilaterali di Negoziazione (c.d. Multilateral Trading Facility o MTF) ovvero per il tramite di Internalizzatori Sistematici come definiti dagli articoli 77-bis e seguenti del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modifiche ed integrazioni (il "Testo Unico della Finanza" o "TUF"). Nel caso in cui l'Emittente intendesse procedere alla quotazione delle Obbligazioni su Sistemi Multilaterali di Negoziazione ovvero per il tramite di Internalizzatori Sistematici, ne darà comunicazione ai portatori delle Obbligazioni mediante avviso pubblicato sul sito internet www.mediobanca.it.

Borsa Italiana S.p.A. ha disposto l'ammissione alla quotazione del Prestito Obbligazionario sul Mercato Telematico delle Obbligazioni con il provvedimento n. 8101 del 7 settembre 2015.

L'Emittente opererà direttamente o comunque si impegna ad individuare un soggetto, anche appartenente al Gruppo dell'Emittente, che operi quale market maker o specialist o ruoli similari al fine di fornire liquidità alle Obbligazioni.

L'attività sarà condotta in coerenza con le regole del mercato di quotazione e, in considerazione della clausola di subordinazione, previo ottenimento delle previste autorizzazioni dell'Autorità di Vigilanza e nel rispetto dei limiti imposti dalla normativa nazionale e comunitaria vigente.

In particolare si precisa che l'Emittente potrà riacquistare fino ad un massimo del 3,00% del valore nominale complessivo degli strumenti di classe 2 (Tier II) dallo stesso emessi e di volta in volta in circolazione.

Al fine di consentire agli investitori di beneficiare dell'attività di sostegno della liquidità mantenendo un eguale trattamento tra tutti i possessori di titoli subordinati (diversi dal presente Prestito Obbligazionario), con riferimento alle Obbligazioni l'impegno da parte dell'Emittente di esporre in via continuativa sul mercato proposte in acquisto verrà meno qualora, in un qualsiasi momento durante la vita del Prestito Obbligazionario, il saldo delle Obbligazioni detenute in portafoglio dall'Emittente abbia raggiunto il 3% del valore nominale in circolazione sul mercato. L'Emittente si impegna a comunicare prontamente al mercato l'eventuale raggiungimento della percentuale sopra indicata.

L'ammissione a quotazione non costituisce inoltre una garanzia di un adeguato livello di liquidità o del fatto che i prezzi riflettano il valore teorico dei titoli.

2.2.11 Rischio di deterioramento del merito di credito dell'Emittente ovvero delle Obbligazioni

Le Obbligazioni potranno deprezzarsi in caso di peggioramento della situazione finanziaria dell'Emittente, ovvero in caso di deterioramento del merito creditizio dello stesso o delle Obbligazioni, espresso da un peggioramento del giudizio di rating emesso da agenzie di rating del credito stabilite nell'Unione e registrate conformemente al Regolamento (CE) N. 1060/2009.

Un'eventuale modifica in negativo del giudizio di rating potrebbe compromettere le prospettive di guadagno dell'investitore in caso di vendita sul mercato secondario prima della scadenza.

Tale rischio è maggiore per le obbligazioni subordinate, il cui rimborso potrà avvenire solo una volta soddisfatti i creditori non subordinati dell'Emittente.

2.2.12 Rischio connesso al rating dell'Emittente ovvero delle Obbligazioni



All'Emittente è stato assegnato il *rating* indicato nella presente Nota Informativa dalle agenzie di *rating* ivi indicate. Il *rating* attribuito all'Emittente costituisce una valutazione della capacità dell'Emittente di assolvere i propri impegni finanziari, ivi compresi quelli relativi alle Obbligazioni.

Il Prestito Obbligazionario Subordinato emesso a valere sul presente Prospetto è stato oggetto di un separato rating; Standard&Poor's e FitchRatings hanno attribuito allo stesso rispettivamente il rating di BB e di BBB. Tali *ratings* non sono equivalenti a quello assegnato all'Emittente, posto che il *rating* assegnato dipende dalla presenza di una clausola di subordinazione, nonché da fattori diversi, quali la struttura delle Obbligazioni, la presenza ed efficienza di un mercato secondario delle Obbligazioni, nonché da ogni altro fattore (compresi i fattori richiamati nel presente capitolo) che possa avere un'incidenza sul valore di mercato delle Obbligazioni. Non vi è inoltre alcuna garanzia che tali *ratings* riflettano propriamente e nella loro interezza ogni rischio relativo ad un investimento nelle Obbligazioni, ovvero che tali *ratings* rimangano costanti ed immutati per tutta la durata delle Obbligazioni e non siano oggetto di modifica, revisione od addirittura ritiro da parte delle agenzie di *rating*.

Ogni modifica effettiva ovvero attesa dei ratings attribuiti all'Emittente potrebbe influire sul valore di mercato delle Obbligazioni. In particolare, un peggioramento del merito di credito dell'Emittente potrebbe determinare una diminuzione del valore di mercato delle Obbligazioni. Viceversa, deve osservarsi che, poiché il rendimento delle Obbligazioni dipende da una serie di fattori e non solo dalle capacità dell'Emittente di assolvere i propri impegni finanziari relativamente alle Obbligazioni, non vi è alcuna garanzia che un miglioramento dei ratings dell'Emittente determini un incremento del valore di mercato delle Obbligazioni ovvero una diminuzione degli altri rischi di investimento correlati alle Obbligazioni. Il rating non costituisce una raccomandazione d'acquisto, di vendita ovvero per la detenzione di strumenti finanziari ed esso può essere oggetto di modifica ovvero addirittura ritirato in qualsiasi momento dall'agenzia di rating che ha provveduto al suo rilascio iniziale.

2.2.13 Rischio connesso all' emissione di tranche successive alla prima

Qualora l'Emittente decida di emettere *tranche* successive alla prima, il maggior importo nominale in circolazione potrebbe determinare una maggiore offerta di titoli sul mercato secondario con conseguente impatto negativo sui prezzi.

Inoltre l'emissione di *tranches* successive alla prima avverrà ad un Prezzo di Emissione che rifletterà le condizioni di mercato del momento (quindi anche al di sopra o al di sotto del 100% del Valore Nominale Unitario) mantenendo però inalterato il rimborso del Valore Nominale Unitario alla Data di Scadenza e il Tasso di Interesse Definitivo.

2.2.14 Rischio connesso all'impossibilità di conoscere il flottante dell'emissione

Le Obbligazioni saranno emesse e trattenute dall'Emittente presso di sé per la vendita progressiva sul mercato di riferimento in funzione della domanda presente. In questo contesto l'investitore che acquista le Obbligazioni non conosce all'atto dell'acquisto quanta parte del prestito emesso è effettivamente diffusa presso il pubblico con la conseguenza che il flottante in circolazione potrebbe essere esiguo e tale da non garantire adeguata liquidità al titolo nel complesso.

2.2.15 Rischio connesso alla coincidenza fra il ruolo di Emittente e quello di market maker, di *specialist* o similari

L'Emittente opererà come market maker o *specialist* per le Obbligazioni, tale coincidenza fra Emittente e market maker o *specialist* potrebbe determinare una situazione di conflitto di interessi nei confronti degli investitori.



2.2.16 Coincidenza dell'Emittente con l'Agente di Calcolo

L'Emittente si trova in una situazione di conflitti di interesse poiché il calcolo del tasso di interesse da corrispondere agli investitori è effettuato dal medesimo Emittente.

2.2.17 Rischio di eventi di turbativa e/o di eventi straordinari per le obbligazioni a tasso variabile

In caso di mancata pubblicazione del Parametro di Indicizzazione ad una data di determinazione, l'Agente di calcolo potrà fissare un valore sostitutivo per il Parametro di Indicizzazione secondo quanto specificato nella Nota Informativa.

2.2.18 Rischio connesso alla facoltà di rimborso anticipato al verificarsi di un "evento regolamentare"

Le Obbligazioni possono essere rimborsate anticipatamente dall'Emittente, in corrispondenza della prima Data di Pagamento Interessi Variabili successiva all'Evento Regolamentare, nel caso in cui venisse introdotta una variazione nella classificazione regolamentare di tali Obbligazioni che potrebbe comportarne l'esclusione dai fondi propri (patrimonio di vigilanza) oppure una riclassificazione come fondi propri di qualità inferiore (c.d. "Evento Regolamentare"). Il prezzo di Rimborso Anticipato, stabilito alla pari, potrà essere inferiore al valore di mercato delle obbligazioni al momento del Rimborso Anticipato. La previsione di una clausola di rimborso anticipato è normalmente penalizzante per l'investitore ed incide negativamente sul valore delle obbligazioni. In caso di rimborso anticipato l'investitore si può trovare a dover reinvestire il capitale rimborsato anticipatamente con rendimenti meno favorevoli rispetto a quelli che avrebbe ottenuto a scadenza. Il Rimborso Anticipato delle Obbligazioni subordinate può avvenire solo su iniziativa dell'Emittente, previa autorizzazione dell'Autorità competente.

2.2.19 Rischio relativo all'assenza di informazioni successive all'emissione

L'Emittente non fornirà, durante la durata delle obbligazioni, alcuna informazione relativamente al valore di mercato corrente delle Obbligazioni.

2.2.20 Rischio connesso alla possibilità di modifiche del regime fiscale delle Obbligazioni

I valori lordi e netti relativi al rendimento delle Obbligazioni sono calcolati sulla base del regime fiscale in vigore alla data di pubblicazione del Prospetto. Non è possibile prevedere se tale regime fiscale potrà subire eventuali modifiche nella durata delle Obbligazioni nè quindi può essere escluso che, in caso di modifiche, i valori netti indicati possano discostarsi, anche sensibilmente, da quelli che saranno effettivamente applicabili alle Obbligazioni alle varie date di pagamento.

Saranno a carico degli obbligazionisti ogni imposta e tassa, presente o futura che per legge colpiscono o dovessero colpire le Obbligazioni od alle quali le Obbligazioni vengano comunque ad essere soggette.

Eventuali maggiori prelievi fiscali sui redditi o sulle plusvalenze relative alle Obbligazioni, ad esito di sopravvenute modifiche legislative o regolamentari ovvero di sopravvenute prassi interpretative dell'amministrazione finanziaria, comporteranno conseguentemente una riduzione del rendimento delle Obbligazioni al netto del prelievo fiscale, senza che ciò determini obbligo alcuno per l'Emittente di corrispondere agli obbligazionisti alcun importo aggiuntivo a compensazione di tale maggiore prelievo fiscale.



3. Informazioni essenziali

3.1 Interessi di persone fisiche e giuridiche partecipanti all'emissione

Non ci sono interessi di persone fisiche e giuridiche partecipanti all'emissione diversi dall'Emittente.

L'Emittente opererà come *specialist* e *agente per il calcolo* per le Obbligazioni, tale coincidenza fra Emittente, *specialist* e *agente per il calcolo* potrebbe determinare una situazione di conflitto di interessi nei confronti degli investitori.

3.2 Ragioni dell'emissione e impiego dei proventi

Il ricavato netto delle emissioni sarà finalizzato all'esercizio dell'attività creditizia di Mediobanca.

Le Obbligazioni, trattandosi di "passività subordinate" di tipo Tier II , sono emesse affinché l'Emittente possa computare l'importo nel Capitale di classe 2 secondo le modalità previste dalle vigenti disposizioni di Vigilanza emanate dalla Banca d'Italia.



4. Informazioni riguardanti gli strumenti finanziari da emettere

4.1 Denominazione e della classe dei titoli

La presente Nota Informativa è relativa all'emissione e quotazione da parte di Mediobanca delle Obbligazioni relative al Prestito Obbligazionario denominato "MEDIOBANCA VALORE a Tasso Variabile con Tasso Minimo pari al 3,00% annuo 2015/2025 subordinato Tier 2".

Il Prestito Obbligazionario di massimo nominali Euro 500.000.000, che saranno emessi in una o più tranches, sarà costituito da un numero massimo di 500.000 Obbligazioni subordinate del Valore Nominale Unitario di Euro 1.000 cadauna che, una volta emesse (anche per importi successivi di emissione), saranno trattenute dall'Emittente presso di sé per la vendita progressiva sul mercato di riferimento (mercato MOT - segmento DomesticMOT - di Borsa Italiana) in funzione della domanda ivi presente. L'importo nominale del Prestito Obbligazionario emesso e l'importo in circolazione sul mercato saranno comunicati dall'Emittente mensilmente, per i tre mesi successivi dalla data di inizio negoziazioni (l'"Importo in circolazione") con apposito comunicato. In occasione dell'eventuale emissione di una nuova tranche, l'informazione sarà fornita al pubblico mediante apposito comunicato da pubblicarsi sul sito internet www.mediobanca.it. L'importo nominale del Prestito Obbligazionario emesso della prima Tranche è pari a Euro 200.000.000.

Le Obbligazioni avranno durata di 10 (dieci) anni con un Prezzo di Emissione pari al 100% del Valore Nominale e un Prezzo di Rimborso, in un'unica soluzione alla Data di Scadenza, pari al 100% del capitale investito, fatto salvo l'utilizzo del *bail-in* e degli altri strumenti di risoluzione prevista dalla direttiva europea in tema di risanamento e risoluzione degli enti creditizi.

Le Obbligazioni sono inoltre fruttifere di interessi determinati applicando al Valore Nominale un tasso di interesse variabile, su base annuale, legato all'andamento di un parametro di indicizzazione (il "Parametro di Indicizzazione"), ovvero l'Euribor 3 mesi, aumentato di un margine (il "Margine") pari a 2,25% annuo lordo, che resta costante per tutta la durata del prestito secondo quanto indicato nella Nota Informativa (la "Cedola Variabile"), da corrispondersi trimestralmente in via posticipata alle date di pagamento interessi (le "Date di Pagamento Interessi Variabili" del 10 dicembre, 10 marzo, 10 giugno e 10 settembre di ogni anno a partire dal 10 dicembre 2015 e fino alla Data di Scadenza, fatto salvo il Rimborso Anticipato previa autorizzazione dell'Autorità Competente.

Inoltre, è prevista l'applicazione di un Tasso Minimo del 3,00% annuo lordo per ciascuna Cedola Variabile.

L'Emittente si riserva il diritto di procedere al Rimborso Anticipato delle Obbligazioni alla prima Data di pagamento Interessi Variabili successiva al verificarsi dell'Evento Regolamentare (come *infra* definito), previo ottenimento delle necessarie autorizzazioni da parte dell'Autorità Competente e nel rispetto dei requisiti di cui alla normativa applicabile (il "Rimborso Anticipato").

Il codice ISIN (*International Security Identification Number*) rilasciato da Banca d'Italia è IT0005127508.

Nella tabella che segue sono riassunte le principali informazioni relative alle Obbligazioni:

Denominazione delle Obbligazioni	"MEDIOBANCA VALORE a Tasso Variabile con Tasso Minimo pari al 3,00% annuo 2015/2025 subordinato Tier 2" - (codice ISIN IT0005127508)
Importo emissione	massimo Euro 500.000.000 (anche per importi successivi di emissione) che saranno emessi in una o più <i>tranches</i> . L'importo della prima Tranche è pari a Euro 200.000.000.



Grado di subordinazione	Tier 2		
Valore Nominale Unitario	1.000 Euro		
Durata	10 anni		
Data di Emissione (della prima <i>tranche</i>) e Data di Godimento	10 settembre 2015		
Data di Scadenza	10 settembre 2025		
Tipo tasso	Tasso Variabile con Tasso Minimo		
Parametro di Indicizzazione	Euribor 3 mesi		
Convenzione di Calcolo Interessi Variabili	Act/360, Modified Following, adjusted		
Cedole Variabili	Le Cedole Variabili annue lorde sono calcolate come prodotto tra (A) il Valore Nominale Unitario e (B) il tasso d'interesse variabile per il relativo periodo di interessi variabili e (C) la convenzione di calcolo interessi. Per ciascun periodo di interessi variabili il tasso d'interesse variabile è legato al tasso Euribor 3 mesi (base 360), rilevato il secondo giorno lavorativo antecedente la data di godimento della cedola, maggiorato del Margine, con un Tasso Minimo predeterminato.		
Margine	2,25% annuo lordo su base annuale		
Date di Pagamento Interessi Variabili	10 dicembre, 10 marzo, 10 giugno e 10 settembre di ogni anno, a partire dal 10 dicembre 2015 (incluso) e fino al 10 settembre 2025 (incluso).		
Tasso Minimo	3,00% lordo annuo		
Commissioni	Non previste		
Ritenuta Fiscale	26,00%		
Legislazione	Il prestito è sottoposto alla legge italiana		

4.2 Legislazione applicabile e foro competente

Le Obbligazioni sono regolate dalla legge italiana.

Per qualsiasi controversia connessa con le Obbligazioni o il Regolamento, sarà competente, in via esclusiva, il Foro di Milano, fatta salva la normativa speciale eventualmente applicabile.



4.3 Titolarità e regime di circolazione

Le Obbligazioni saranno emesse al portatore ed accentrate presso Monte Titoli S.p.A. ("Monte Titoli") in regime di dematerializzazione ai sensi dell'art. 83 bis del TUF e del provvedimento congiunto Consob e Banca d'Italia del 22 febbraio 2008 (come successivamente modificati ed integrati). Conseguentemente, sino a quando le Obbligazioni saranno gestite in regime di dematerializzazione presso Monte Titoli il trasferimento delle Obbligazioni e l'esercizio dei relativi diritti potrà avvenire esclusivamente per il tramite degli intermediari aderenti al sistema di gestione accentrata presso Monte Titoli.

I titolari delle Obbligazioni non potranno chiedere la consegna materiale di titoli rappresentativi delle Obbligazioni.

E' fatto salvo il diritto di chiedere il rilascio della certificazione di cui all'art. 85-quinquies del TUF.

4.4 Valuta di emissione

Le Obbligazioni saranno emesse e denominate in Euro.

4.5 Ranking degli strumenti finanziari offerti

Le Obbligazioni costituiscono "passività subordinate" Tier II dell'Emittente ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute nella Parte Due (Fondi Propri), Titolo I (Elementi dei Fondi Propri), Capo 4 (Capitale di Classe 2), articoli 62, 63 e 77 del Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento (il "CRR") e della Circolare della Banca d'Italia n. 285 del 17 dicembre 2013 "Applicazione in Italia del regolamento (UE) n. 575/2013 (CRR) e della direttiva 2013/36/UE (CRD4)", Parte II (Applicazione in Italia del CRR), Capitolo I (Fondi Propri).In caso di liquidazione o sottoposizione a procedure concorsuali dell'Emittente (ivi inclusa la liquidazione coatta amministrativa, come disciplinata dagli articoli da 80 a 94 del Testo Unico Bancario), il rimborso è subordinato alla preventiva soddisfazione di talune altre categorie di debiti dell'Emittente; pertanto le Obbligazioni saranno rimborsate, per capitale e interessi, solo dopo che saranno stati integralmente estinti tutti i debiti non subordinati, ma prima degli strumenti di Capitale di classe 1.

In particolare, in caso di liquidazione dell'Emittente, le Obbligazioni saranno rimborsate, per capitale e interessi:

- 1. solo dopo che saranno stati soddisfatti tutti i creditori dell'Emittente non subordinati (inclusi i depositanti) o con un grado di subordinazione inferiore rispetto a quello delle Obbligazioni;
- 2. di pari passo con i titolari di tutte le emissioni parimenti subordinate dell'Emittente e con i creditori dell'Emittente caratterizzati dal medesimo grado di subordinazione;
- 3. in ogni caso, con precedenza rispetto alle azioni dell'Emittente ed agli altri strumenti di capitale computati nel Patrimonio di Base (Tier I) dell'Emittente.

È esclusa la facoltà di compensare i debiti dell'Emittente derivanti dalle Obbligazioni, per capitale ed interessi, con i crediti eventualmente vantati dall'Emittente nei confronti dei portatori delle Obbligazioni. È altresì esclusa la possibilità di ottenere, o comunque far valere garanzie e cause di prelazione a favore delle Obbligazioni su beni dell'Emittente ovvero di terzi aventi diritto di rivalsa nei confronti dell'Emittente.

La liquidità dell'Emittente potrebbe, conclusa la procedura concorsuale, non essere sufficiente per rimborsare, in tutto o in parte, le Obbligazioni, per cui l'investitore potrebbe incorrere in una perdita, anche totale, del capitale investito.



Si riporta di seguito uno schema che rappresenta la suddivisione delle passività in base al grado di subordinazione delle stesse quindi facendo un livello crescente di rischiosità: ai debiti ordinari è associato il rischio più basso, al Tier 1 è associato il rischio più alto.

Debiti privilegiati

Debiti ordinari (tra cui prestiti obbligazionari "non subordinati")

Capitale di Classe 2 ("Tier 2 capital, T2")*

" *Tier 2*" (tra cui le Obbligazioni)

Capitale di Classe 1 ("Tier 1 capital, T1")*
Nelle seguenti componenti:
Capitale primario di classe 1 (Common Equity Tier1 Capital, CET1)
Capitale aggiuntivo di classe 1 (Additional Tier1 Capital, AT1)

4.6 Descrizione dei diritti, compresa qualsiasi loro limitazione, connessi alle Obbligazioni e procedura per il loro esercizio

Le Obbligazioni incorporano i diritti previsti dalla normativa vigente per gli strumenti finanziari della stessa categoria (salvo quanto previsto dalla direttiva europea in tema di risanamento e risoluzione degli enti creditizi, come di seguito rappresentato) e quindi segnatamente il diritto al pagamento alle scadenze contrattualmente convenute del capitale nonché delle Cedole Variabili e del Tasso Minimo predeterminato.

In particolare la Direttiva 2014/59/UE (c.d. Banking Resolution and Recovery Directive, di seguito la "Direttiva"), individua i poteri e gli strumenti che le Autorità nazionali preposte alla risoluzione delle crisi bancarie (c.d. "resolution Authorities", di seguito le "Autorità") possono adottare per la risoluzione di una situazione di crisi o dissesto di una banca. Ciò al fine di garantire la continuità delle funzioni essenziali dell'ente, riducendo al minimo l'impatto del dissesto sull'economia e sul sistema finanziario nonché i costi per i contribuenti ed assicurando che gli azionisti sostengano le perdite per primi e che i creditori le sostengano dopo gli azionisti, purché nessun creditore subisca perdite superiori a quelle che avrebbe subito se la banca fosse stata liquidata con procedura ordinaria di insolvenza.

Tra gli strumenti di risoluzione che può essere utilizzato dalle Autorità è previsto lo strumento del "bail-in" ossia il potere di svalutazione, con possibilità di azzeramento del valore nominale, nonché di conversione in titoli di capitale delle obbligazioni in via permanente (art. 2 comma 1 Direttiva), questo anche in assenza di una formale dichiarazione di insolvenza dell'Emittente.

^{*} Il Capitale di Classe 1 o "Tier I" e il Capitale di Classe 2 o "Tier II" sono classificati come Fondi Propri.



Inoltre, le Autorità avranno il potere di cancellare le obbligazioni e modificare la scadenza delle obbligazioni, l'importo degli interessi pagabili o la data a partire dalla quale tali interessi divengono pagabili, anche sospendendo il pagamento per un periodo transitorio (art 63 comma 1 j), Direttiva).

Nell'applicazione dello strumento del "bail in", le Autorità dovranno tenere conto della seguente gerarchia, secondo l'ordine di priorità dei crediti previsto dalla procedura ordinaria di insolvenza:

- 1) innanzitutto dovranno essere svalutati gli strumenti rappresentativi del capitale primario di classe 1 (c.d. Common equity Tier 1);
- 2) se tali strumenti non risultassero sufficienti, le Autorità potranno svalutare e/o convertire gli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 (c.d. Additional Tier 1 Instruments) in strumenti del capitale primario di classe 1, nonché potranno svalutare e/o convertire, a seguire, gli strumenti di capitale di classe 2 (c.d. Tier 2 Instruments) e gli eventuali debiti subordinati in strumenti del capitale primario di classe 1;
- 3) se la svalutazione risultasse ancora inferiore agli importi stimati dalle Autorità le medesime potranno svalutare il valore nominale o l'importo da pagare non corrisposto anche delle obbligazioni non subordinate e non garantite (o la parte di valore/importo eccedente il limite della garanzia) o convertirle in capitale.

Inoltre, si segnala che la Direttiva prevede, relativamente agli strumenti di capitale di Classe 2 (tra cui le obbligazioni subordinate) che nei casi in cui l'ente si trovi al c.d. "punto di insostenibilità economica" e prima che sia avviata qualsiasi azione di risoluzione della crisi, le Autorità sono obbligate ad esercitare senza indugio il potere di svalutazione di tali strumenti o di conversione degli stessi in strumenti di capitale.

Lo strumento sopra descritto del "bail-in" potrà essere applicato sia individualmente che in combinazione con gli altri strumenti di risoluzione previsti dalla Direttiva quali:

- (i) vendita dell'attività di impresa senza il preventivo consenso degli azionisti;
- (ii) cessione ad un ente-ponte delle attività, diritti o passività della banca soggetta a risoluzione;
- (iii) separazione delle attività, vale a dire cessione delle attività, diritti o passività della banca soggetta a risoluzione, a favore di una o più società veicolo.

Fatto salvo quanto sopra, in circostanze eccezionali, quando è applicato lo strumento del bail-in, l'Autorità potrà escludere, integralmente o parzialmente, talune passività dall'applicazione dei poteri di svalutazione o di conversione (art. 44 comma 3 Direttiva), in particolare allorché:

- a) non è possibile sottoporre a bail-in tale passività entro un tempo ragionevole;
- b) l'esclusione è strettamente necessaria e proporzionata per conseguire la continuità delle funzioni essenziali e delle linee di business principali;
- c) l'esclusione è strettamente necessaria e proporzionata per evitare di provocare un ampio contagio;
- d) l'applicazione dello strumento del bail-in a tali passività determinerebbe una distruzione di valore tale che le perdite sostenute da altri creditori sarebbero più elevate che nel caso in cui tali passività fossero escluse dal bail-in.

Gli strumenti di risoluzione sopra descritti potranno comportare, pertanto, una novazione soggettiva del rapporto giuridico tra Emittente ed Obbligazionista (con sostituzione dell'originario debitore, ossia la Banca emittente, con un nuovo soggetto giuridico) senza necessità di un previo consenso di quest'ultimo ed il trasferimento delle attività e passività dell'originario debitore.

Inoltre, sostegni finanziari pubblici a favore di una banca in crisi, attraverso l'eventuale iniezione di



capitale pubblico ovvero la sottoposizione della banca a proprietà pubblica temporanea, potranno essere concessi solo dopo che siano stati applicati gli strumenti di risoluzione sopra descritti e qualora sussistano ipresupposti previsti a livello europeo dalla disciplina degli aiuti di Stato.

Quanto fin qui illustrato potrà risultare mitigato per effetto dell'istituzione del cd. Fondo unico di risoluzione bancaria (il "Fondo") - di cui al Regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio nel quadro del meccanismo di risoluzione unico e del Fondo di risoluzione unico. In particolare, qualora l'Autorità decida di escludere alcune categorie di creditori dal bail-in potrà chiedere, nel rispetto di specifiche condizioni ed entro determinati limiti, che il Fondo intervenga a fornire un contributo all'ente soggetto a risoluzione.

La Direttiva è applicabile dal 1° gennaio 2015, fatta eccezione per le disposizioni relative allo strumento del "bail-in" per le quali è stata prevista la possibilità per lo Stato Membro di posticipare il termine di decorrenza, al più tardi, al 1° gennaio 2016. Peraltro, le disposizioni della Direttiva potranno essere applicate agli strumenti finanziari già in circolazione, anche se emessi prima dei suddetti termini. Alla data del presente Prospetto è ancora in corso il processo di recepimento della Direttiva.

Non sono previsti oneri, condizioni o gravami di qualsiasi natura che possano incidere sui diritti dei portatori delle Obbligazioni.

Non esistono ulteriori diritti connessi alle Obbligazioni, salvo quanto prima precisato.

Il pagamento dell'importo dovuto a titolo di rimborso del capitale e degli interessi (anche ad esito di Rimborso Anticipato) delle Obbligazioni avrà luogo esclusivamente per il tramite degli intermediari finanziari autorizzati aderenti alla Monte Titoli.

4.7 Tasso di interesse nominale e disposizioni relative agli interessi da pagare

4.7.1 Interessi

Le Obbligazioni saranno fruttifere di interessi ad un tasso variabile legato all'andamento del Parametro di Indicizzazione (Euribor 3 mesi) aumentato di un margine che sarà costante per tutta la durata del prestito.

Per tali obbligazioni è prevista la fissazione di un Tasso Minimo pari a 3,00% lordo annuo.

Ciascuna cedola variabile (la "Cedola Variabile") sarà corrisposta trimestralmente in via posticipata alla data di pagamento di tale Cedola Variabile (la "Data di Pagamento Interessi Variabili" e tali date di pagamento collettivamente le "Date di Pagamento Interessi Variabili").

L'importo di ciascuna Cedola Variabile per ogni Obbligazione di Valore Nominale Unitario sarà pari, al lordo di ogni tassa od imposta, al prodotto (arrotondato per eccesso al centesimo di Euro superiore) fra (A) il Valore Nominale Unitario e (B) il Parametro di Indicizzazione aumentato di un Margine annuo lordo predeterminato e fisso per tutta la durata delle Obbligazioni, e (C) la Convenzione di Calcolo Interessi Variabili. In formula:

Valore Nominale Unitario * (Paramentro di Indicizzazione+Margine)*Convenzione di Calcolo Interessi Variabili

dove:

Valore Nominale Unitario: Euro 1.000

Paramentro di Indicizzazione: Euribor 3 mesi

Margine:2,25% annuo lordo

Convenzione di Calcolo Interessi Variabili: Actual/360



Ovvero, per ciascuna Obbligazione

Euro 1.000* (Euribor 3 mesi + 2,25%)* Actual/360

Resta intesto che, in ogni caso, ad ogni Data di Pagamento Interessi Variabili, è garantita una cedola minima calcolata nel seguente modo:

Valore nominale Unitario * Tasso Minimo * Convenzione di calcolo Cedole Variabili

dove:

- Tasso Minimo: 3,00% annuo lordo

Convenzione di Calcolo Interessi Variabili: Actual/360

Gli interessi saranno calcolati - secondo la convenzione Act/360 adjusted, come intesa nella prassi di mercato - sulla base del numero di giorni effettivi del relativo periodo di interesse su un numero di giorni pari a 360. Per "Periodo di Interesse" si intende il periodo compreso fra una data di pagamento interessi (inclusa) e la successiva data di pagamento interessi (esclusa), ovvero, limitatamente al primo periodo di interesse, il periodo compreso tra la Data di Godimento (inclusa) e la prima data di pagamento interessi (esclusa), fermo restando che laddove una data di pagamento interessi venga a cadere in un giorno che non è un Giorno Lavorativo, tale data sarà posticipata al primo Giorno Lavorativo immediatamente successivo quello previsto per il pagamento degli interessi se tale giorno cade ancora nel mese di riferimento, in caso contrario, il pagamento degli interessi verrà effettuato l'ultimo giorno lavorativo disponibile nel mese di riferimento. In entrambi i casi si terrà conto di tale spostamento ai fini dei calcolo dei giorni effettivi del relativo periodo di interesse.

L'importo di ciascuna cedola sarà arrotondato al centesimo di Euro (0,005 Euro arrotondati al centesimo di Euro superiore).

La data a partire dalla quale le Obbligazioni a Tasso Variabile con Tasso Minimo sono fruttifere di interessi (la "Data di Godimento") è il 10 settembre 2015. Le Obbligazioni a Tasso Variabile cessano di essere fruttifere dalla Data di Scadenza - il 10 settembre 2025 -, ovvero dalla data precedente in caso di Rimborso Anticipato.

4.7.2 Descrizione del Parametro di Indicizzazione

Per ciascun periodo di interessi variabili il tasso d'interesse variabile è legato al Tasso EURIBOR 3 mesi (base 360), rilevato il secondo giorno lavorativo antecedente la data di godimento della cedola (sulla Pagina Reuters EURIBOR01 ovvero altra fonte di equipollente ufficialità qualora quest'ultima risulti indisponibile alle date di rilevazione) maggiorato del Margine, con un Tasso Minimo.

Il Tasso EURIBOR è individuato sulla base della scadenza (a 3 mesi). L'acronimo EURIBOR indica "EuroInter Bank Offered Rate", ossia un tasso calcolato dalla Federazione Bancaria Europea (FBE) e pubblicato sui maggiori quotidiani europei a contenuto economico e finanziario - in corrispondenza di ogni giorno lavorativo TARGET2 alle ore 11.00 (ora di Bruxelles), che rappresenta il tasso di riferimento al quale le principali banche europee si scambiano depositi su scadenze a tre mesi.

Qualora alla data di rilevazione del Tasso EURIBOR a 3 mesi non fosse possibile per qualsivoglia motivo procedere alla stessa, l'Agente di Calcolo richiederà a cinque primarie istituzioni bancarie (Reference Banks) di fornire una quotazione del proprio tasso approssimativamente alle ore 11.00 am - orario di Bruxelles. Se vengono fornite almeno due quotazioni, il tasso sarà pari alla media aritmetica delle quotazioni. Se fossero fornite meno di due quotazioni, l'Agente di Calcolo procederà, sempre in tale data, secondo propria ragionevole discrezione e comunque in buona fede alla determinazione del tasso interbancario lettera Euro a tre mesi.



4.7.3 Agente di Calcolo

Mediobanca- Banca di Credito Finanziario S.p.A. in qualità di Emittente svolge altresì le funzioni di Agente per il Calcolo

4.7.4 Componente derivativa

La componente derivativa implicita nelle presenti Obbligazioni, rappresentata dalla presenza del Tasso Minimo applicabile alle Cedole Variabili ("floor"), è costituita da un'opzione di tipo put europeo sul Parametro di Indicizzazione, con scadenza pari a quella delle Obbligazioni, implicitamente acquistata dall'investitore. Alla data di redazione del presente Prospetto, il valore di tale opzione, pari a 5,49%, è determinato sulla base delle condizioni di mercato ed è calcolato sulla base della formula di Black&Scholes, utilizzando una volatilità media 77,00% su base annua ed un tasso risk free 0,99%.

4.7.5 Termine di Prescrizione degli interessi e del capitale

I diritti degli obbligazionisti si prescrivono, a beneficio dell'Emittente, per quanto concerne il capitale, decorsi dieci anni dalla data in cui le Obbligazioni sono divenute rimborsabili e, per quanto concerne gli interessi, decorsi cinque anni dalla data in cui sono divenuti esigibili.

4.8 Scadenza, modalità di rimborso

Il rimborso delle Obbligazioni avverrà alla pari, in un'unica soluzione alla Data di Scadenza, ovvero il 10 settembre 2025, senza alcuna deduzione di spesa. Qualora la Data di Scadenza delle Obbligazioni non dovesse cadere in un Giorno Lavorativo, la stessa sarà posticipata al primo Giorno Lavorativo immediatamente successivo quello previsto per il pagamento del capitale se tale giorno cade ancora nel mese di riferimento, in caso contrario, il pagamento del capitale verrà effettuato l'ultimo giorno lavorativo disponibile nel mese di riferimento. In entrambi i casi si terrà conto di tale spostamento ai fini dei calcolo dei giorni effettivi del relativo periodo di interesse.

Il rimborso del capitale avverrà esclusivamente per il tramite degli intermediari finanziari autorizzati aderenti alla Monte Titoli.

Qualora le Obbligazioni, ai sensi della disciplina *pro tempore* vigente dovessero subire una variazione della classificazione regolamentare che possa comportarne l'esclusione dai fondi propri (patrimonio di vigilanza) dell'Emittente oppure una riclassificazione come fondi propri dell'Emittente di qualità inferiore ("Evento Regolamentare"), l'Emittente, previo ottenimento delle necessarie autorizzazioni da parte dell'Autorità Competente, si riserva il diritto di procedere al Rimborso Anticipato delle Obbligazioni alla prima Data di pagamento Interessi Variabili successiva a tale Evento Regolamentare. In caso di Rimborso Anticipato, ai portatori delle Obbligazioni sarà corrisposto un importo di Rimborso Anticipato pari al 100% del Valore Nominale, quindi pari a Euro 1.000 per ciascuna Obbligazione detenuta.

Nell'ipotesi in cui l'Emittente si avvalga della facoltà di Rimborso Anticipato, ne darà notizia ai portatori mediante comunicazione pubblicata sul sito internet www.mediobanca.it, con preavviso non inferiore a 10 giorni lavorativi, da computarsi secondo il calendario di Borsa Italiana S.p.A., e la comunicazione di cui sopra sarà altresì trasmessa a Borsa Italiana S.p.A.



4.9 Rendimento

4.9.1 Tasso di rendimento

Essendo le Cedole Variabili dipendenti dall'andamento del Parametro di Indicizzazione, non sarà possibile determinare alla data di emissione il tasso di rendimento effettivo a scadenza delle Obbligazioni. È comunque previsto un rendimento minimo garantito: pertanto ipotizzando che la Cedola Variabile sia sempre inferiore al Tasso Minimo e ipotizzando di acquistare il titolo al Prezzo di Emissione (100% del Valore nominale) e di detenere il titolo fino alla data di scadenza, il tasso di rendimento minimo annuo lordo a scadenza sarebbe pari a 3,077% (ovvero pari a 2,27% al netto dell'effetto fiscale attualmente pari al 26,00%).

In considerazione del fatto che le Obbligazioni saranno acquistabili solo sul mercato secondario il rendimento potrebbe variare in funzione del prezzo di acquisto.

L'emissione di tranches successive alla prima avverrà ad un Prezzo di Emissione che rifletterà le condizioni di mercato del momento (quindi anche al di sopra o al di sotto del 100% del Valore Nominale Unitario) mantenendo però inalterato il rimborso del Valore Nominale Unitario alla Data di Scadenza e il Tasso di Interesse Definitivo.

Pertanto in caso di un acquisto delle Obbligazioni successivo alla Data di Emissione della prima tranche o comunque ad un prezzo diverso dal Prezzo di Emissione, il tasso di rendimento annuo lordo effettivo delle Obbligazioni conseguito dall'investitore dipenderà dal prezzo di acquisto o vendita delle Obbligazioni.

4.9.2 Metodo di calcolo del rendimento

Il tasso di rendimento effettivo alla data di emissione rappresenta la remunerazione dell'investimento in termini percentuali che il cliente otterrà nell'ipotesi di detenzione dei Titoli sino a scadenza.

Il TIR è quel tasso che rende equivalente il prezzo di emissione dei titoli al valore attuale dei proventi futuri dei titoli (comprensivo di capitale ed interessi), assumendo che i medesimi siano detenuti fino a scadenza e che i flussi di cassa intermedi siano reinvestiti al medesimo tasso di rendimento effettivo ed in assenza di evento di credito dell'emittente

Tale tasso è calcolato utilizzando la seguente formula:

$$P = \sum_{k=1}^{n} \frac{S_K}{(1+I)^K}$$

dove:

P = Prezzo di Emissione dei titoli

S1, S2 ,....SK ..., Sn= flussi da incassare per interessi (scadenze k) ed interessi più capitale (scadenza n)

k = 1, 2,, n = numero degli anni (o frazioni di anno calcolate sulla base dei giorni di calendario)

intercorrenti tra la data di calcolo del rendimento (nel caso specifico la Data di Emissione) e le scadenze delle singole prestazioni SK

i = tasso di rendimento effettivo, è quel tasso che rende equivalente il prezzo di emissione dei titoli al valore attuale dei proventi futuri dei titoli (comprensivo di capitale ed interessi), assumendo che i medesimi siano detenuti fino a scadenza e che i flussi di cassa intermedi siano reinvestiti al medesimo tasso di rendimento effettivo ed in assenza di evento di credito dell'emittente.



Si precisa in tal senso che i flussi di cassa intermedi sono rappresentati dalle cedole (Cedola Variabile o Tasso Minimo) corrisposte periodicamente dai titoli.

4.10 Descrizione della rappresentanza dei possessori dei titoli di debito

Ai sensi dell'art. 12 del Testo Unico Bancario non si applicano gli articoli 2415 e seguenti del codice civile. Per le obbligazioni emesse da banche non è prevista alcuna rappresentanza dei titolari dei medesimi. Descrizione della rappresentanza dei possessori dei titoli di debito

4.11 Delibere, autorizzazioni ed omologazioni in virtù delle quali i titoli sono emessi

In data 31 agosto 2015 il Direttore Generale, avvalendosi dei poteri conferitigli dal Consiglio di Amministrazione del 19 febbraio 2014, ha deliberato l'emissione delle Obbligazioni.

4.12 Data di emissione

La data di emissione (la **"Data di Emissione"**) della prima *tranche* delle Obbligazioni è il 10 settembre 2015.

4.13 Descrizione di eventuali restrizioni alla libera trasferibilità degli strumenti finanziari

Non esistono restrizioni alla libera trasferibilità delle Obbligazioni.

Le Obbligazioni non sono state né saranno registrate ai sensi del Securities Act del 1933, e successive modifiche, vigente negli Stati Uniti d'America (il "Securities Act") né ai sensi delle corrispondenti normative in vigore in Canada, Giappone, Australia o in qualunque altro paese nel quale l'offerta delle Obbligazioni non sia consentita in assenza di autorizzazione da parte delle autorità competenti (gli "Altri Paesi") e non potranno conseguentemente essere offerte, vendute o comunque consegnate, direttamente o indirettamente, negli Stati Uniti d'America, in Canada, in Giappone, in Australia o negli Altri Paesi.

4.14 Regime fiscale

Le informazioni fornite qui di seguito riassumono alcuni aspetti del regime fiscale proprio della sottoscrizione, della detenzione e della cessione di obbligazioni (quali le Obbligazioni), emesse da banche e da società quotate residenti in Italia ed aventi scadenza non inferiore a 18 mesi, ai sensi della legislazione italiana vigente e sulla base delle interpretazioni fornite dall'Amministrazione finanziaria alla data del presente Prospetto, fermo restando che le stesse potrebbero essere soggette a variazioni, eventualmente anche con effetto retroattivo.

Quanto segue non contiene un'analisi esaustiva di tutte le problematiche fiscali connesse al Prestito Obbligazionario per tutte le potenziali categorie di investitori, ma fornisce un'analisi indicativa delle principali conseguenze fiscali per persone fisiche residenti in Italia che non svolgono un'attività d'impresa alla quale le Obbligazioni siano connesse; pertanto, è consigliabile che gli investitori consultino in ogni caso i loro consulenti in merito alle implicazioni fiscali del proprio investimento in Obbligazioni.

Sono a carico degli obbligazionisti ogni imposta e tassa, presente o futura che per legge colpiscono o dovessero colpire od alle quali dovessero comunque essere soggette le Obbligazioni ed i relativi rendimenti.

◆ Tassazione dei redditi di capitale: agli interessi ed agli altri proventi delle Obbligazioni, ivi inclusa ogni differenza tra prezzo di rimborso e Prezzo di Emissione è applicabile - nelle ipotesi e nei modi e termini previsti dal Decreto Legislativo 1 Aprile 1996, n. 239, come successivamente modificato ed integrato - un'imposta sostitutiva del 26%.



I redditi di capitale sono determinati in base all'articolo 45 comma 1 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, come successivamente modificato ed integrato (il TUIR) salva la scelta dell'investitore di optare per il regime di cui all'articolo 7 (risparmio gestito) del Decreto Legislativo 21 novembre 1997, n. 461, come successivamente modificato ed integrato (il Decreto n. 461).

- ◆ Tassazione dei redditi diversi: le plusvalenze, che non costituiscono redditi di capitale, diverse da quelle conseguite nell'esercizio di imprese commerciali, realizzate da persone fisiche residenti in Italia mediante cessione a titolo oneroso ovvero rimborso delle Obbligazioni (articolo 67 del TUIR come successivamente modificato ed integrato) sono soggette ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi con l'aliquota del 26%.

 Le plusvalenze e minusvalenze sono determinate e tassate secondo i criteri stabiliti dall'articolo 68 del TUIR come successivamente modificato ed integrato e secondo le disposizioni di cui all'articolo 5 e dei regimi opzionali di cui all'articolo 6 (risparmio amministrato) e all'articolo 7 (risparmio gestito) del Decreto n. 461.
- ◆ Imposta sulle donazioni e successioni: ai sensi del Decreto Legge 3 Ottobre 2006, n. 262, convertito nella Legge 24 Novembre 2006, n. 286, il trasferimento gratuito, *inter vivos* o *mortis causa*, di obbligazioni da parte di persone fisiche residenti in Italia è sottoposto a tassazione con le seguenti aliquote:
 - i. 4%, qualora la successione o la donazione abbiano come beneficiari il coniuge e i parenti in linea retta, sul valore complessivo dei beni oggetto di donazione o successione che ecceda Euro 1.000.000 per ciascun beneficiario;
 - ii. 6%, qualora la successione o la donazione abbiano come beneficiari i parenti fino al quarto grado, gli affini in linea retta e gli affini in linea collaterale fino al terzo grado, sul valore complessivo dei beni oggetto della donazione o successione. Nell'ipotesi in cui la successione o la donazione abbiano come beneficiari fratelli e sorelle, l'imposta sul valore dei beni oggetto di donazione o successione sarà dovuta sull'importo che ecceda Euro 100.000 per ciascun beneficiario;
 - iii. 8%, qualora la successione o la donazione abbiano come beneficiari qualsiasi altro soggetto diverso da quelli precedentemente indicati.

Se il beneficiario dei trasferimenti è una persona portatrice di handicap riconosciuto grave ai sensi di legge, l'imposta si applica esclusivamente sulla parte del valore della quota o del legato che supera l'ammontare di 1.500.000 Euro.

Imposta di registro: a seguito dell'abrogazione della tassa sui contratti di borsa, gli atti aventi ad oggetto la negoziazione di titoli scontano l'imposta di registro come segue: (i) gli atti pubblici e le scritture private autenticate scontano l'imposta di registro in misura fissa pari a Euro 200 in termine fisso; (ii) le scritture private non autenticate scontano l'imposta di registro sempre in misura fissa pari a Euro 200, ma solo in "caso d'uso" o a seguito di registrazione volontaria.



5. Condizioni dell'offerta

Non Applicabile.



6. Ammissione alla negoziazione e modalità di negoziazione

6.1 Eventuale ammissione alla quotazione

Borsa Italiana, con provvedimento n. 8101 del 7 settembre 2015, ha disposto l'ammissione alla quotazione delle Obbligazioni sul MOT. Borsa Italiana pubblicherà altresì un avviso con l'indicazione della data di inizio delle negoziazioni.

L'Emittente si riserva altresì il diritto di richiedere l'ammissione a quotazione delle Obbligazioni presso altri mercati regolamentati e non, italiani od anche esteri, ovvero di richiedere la trattazione delle Obbligazioni presso sistemi multilaterali di negoziazione o su sistemi di internalizzazione sistematica e di adottare tutte le azioni a ciò necessarie.

6.2 Mercati regolamentati o equivalenti

Per quanto noto all'Emittente sul mercato MOT segmento DomesticMOT di Borsa Italiana sono già ammessi alla negoziazione strumenti finanziari della stessa classe delle Obbligazioni.

6.3 Soggetti che si sono assunti l'impegno di agire quali intermediari nelle operazioni sul mercato secondario fornendo liquidità al titolo oggetto della presente offerta

L'Emittente opererà direttamente o comunque si impegna ad individuare un soggetto, anche appartenente al Gruppo dell'Emittente, che operi quale *market maker* o *specialist* o ruoli similari al fine di fornire liquidità alle Obbligazioni.

L'attività sarà condotta in coerenza con le regole del mercato di quotazione ed in particolare l'Emittente (o il soggetto individuato dall'Emittente) si impegna a fornire su base continuativa prezzi di acquisto e/o di vendita delle Obbligazioni, nei termini (anche di durata temporale) e alle condizioni concordate con lo stesso mercato di quotazione e da questo rese note tramite apposito avviso.

In considerazione della clausola di subordinazione, l'attività sarà altresì condotta previo ottenimento delle previste autorizzazioni dell'Autorità di Vigilanza e nel rispetto dei limiti imposti dalla normativa nazionale e comunitaria vigente.

In particolare si precisa che l'Emittente potrà riacquistare fino ad un massimo del 3,00% del valore nominale complessivo degli strumenti di classe 2 (Tier II) dallo stesso emessi e di volta in volta in circolazione.

Al fine di consentire agli investitori di beneficiare dell'attività di sostegno della liquidità mantenendo un eguale trattamento tra tutti i possessori di titoli subordinati (diversi dal presente Prestito Obbligazionario), con riferimento alle Obbligazioni l'impegno da parte dell'Emittente di esporre in via continuativa sul mercato proposte in acquisto verrà meno qualora, in un qualsiasi momento durante la vita del Prestito Obbligazionario, il saldo delle Obbligazioni detenute in portafoglio dall'Emittente abbia raggiunto il 3% del valore nominale in circolazione sul mercato.

L'Emittente si impegna a comunicare prontamente al mercato l'eventuale raggiungimento della percentuale sopra indicata.



7. Informazioni supplementari

7.1 Consulenti che hanno agito nell'ambito della presente emissione

Non sono presenti consulenti legati all'emissione.

7.2 Informazioni sottoposte a revisione

La presente Nota Informativa non contiene informazioni sottoposte a revisione o a revisione limitata da parte della Società di revisione.

7.3 Eventuali pareri di terzi o relazioni attribuite a persone in qualità di esperti

In relazione ai titoli di cui alla presente Nota Informativa non sono stati richiesti o rilasciati pareri o relazioni di terzi in qualità di esperti.

7.4 Dichiarazione di riproduzione fedele delle informazioni provenienti da terzi

Fatte salve le informazioni relative al *rating* assegnato all'Emittente e alle Obbligazioni da Standard&Poor's e da da FitchRatings di cui al successivo paragrafo nella presente Nota Informativa non sono stati riprodotti pareri o relazioni attribuibili a terzi.

Le informazioni relative al *rating* assegnato all'Emittente e alle Obbligazioni sono state riprodotte fedelmente e per quanto l'Emittente sappia o sia in grado di accertare sulla base di informazioni pubblicate dai terzi in questione, non sono stati omessi fatti che potrebbero rendere le informazioni riprodotte inesatte o ingannevoli.

7.5 Rating

7.5.1 Rating dell'Emittente

Alla data di redazione del presente Prospetto, il *rating* attribuito all'Emittente da Standard&Poor's è pari a BBB-/A3 con outlook stabile (relazione del 25 febbraio 2015 - tutta la documentazione pubblicata da Standard&Poor's relativa al *rating* dell'Emittente è disponibile sul sito www.mediobanca.it). Alla medesima data di redazione del presente Prospetto, il *rating* attribuito all'Emittente da FitchRatings è pari a BBB+/F2 (relazione del 16 aprile 2015 - tutta la documentazione pubblicata da FitchRatings relativa al *rating* dell'Emittente è disponibile sul sito www.mediobanca.it) .

Agenzia di rating	Debiti a termine	breve	Debiti a lungo termine	Outlook
S&P's	A-3		BBB-	Stabile
FitchRatings	F2		BBB+	Stabile

L'Emittente conferma che tali informazioni sono state riprodotte fedelmente e che, per quanto l'Emittente sappia e sia in grado di accertare sulla base di informazioni pubblicate da Standard&Poor's e FitchRatings, non sono stati omessi fatti che potrebbero rendere le informazioni riprodotte inesatte o ingannevoli.

Il *rating* di credito attribuito all'Emittente costituisce una valutazione della capacità dell'Emittente di assolvere i propri impegni finanziari, ivi compresi quelli relativi alle Obbligazioni. Ogni modifica effettiva ovvero attesa dei *rating* attribuiti all'Emittente potrebbe influire sul prezzo di mercato



delle Obbligazioni. In particolare, un peggioramento del merito di credito dell'Emittente potrebbe determinare una diminuzione del prezzo di mercato delle Obbligazioni. Viceversa, deve osservarsi che, poiché il rendimento delle Obbligazioni dipende da una serie di fattori e non solo dalle capacità dell'Emittente di assolvere i propri impegni finanziari relativamente alle Obbligazioni, non vi è alcuna garanzia che un miglioramento dei *rating* dell'Emittente determini un incremento del valore di mercato delle Obbligazioni ovvero una diminuzione degli altri rischi di investimento correlati alle Obbligazioni.

Il *rating* non costituisce una raccomandazione d'acquisto, di vendita ovvero per la detenzione di strumenti finanziari ed esso può essere oggetto di modifica ovvero addirittura ritirato in qualsiasi momento dall'Agenzia di *rating* che ha provveduto al suo rilascio iniziale.

Resta fermo che, in caso di eventuale *downgrade* dell'Emittente prima dell'inizio delle negoziazioni, l'Emittente provvederà a redigere un apposito supplemento del Prospetto.

7.5.2 Rating dell'emissione

Il Prestito Obbligazionario Subordinato emesso a valere sul presente Prospetto è stato oggetto di un separato rating; Standard&Poor's e FitchRatings hanno attribuito allo stesso rispettivamente il rating di BB e di BBB.

